SENATO DELLA REPUBBLICA

--- VII LEGISLATURA ----

214° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI 14 DICEMBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI, indi del vice presidente CATELLANI e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CORTE DEI CONTI Trasmissione di relazione sulla gestione	« Norme per le nomine negli enti pubblici economici » (385), d'iniziativa dei senatori
finanziaria di ente	Anderlini ed altri: Presidente Pag. 9344 e passin
DISEGNI DI LEGGE	Bressani, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 9350, 9353, 935
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	Mancino (DC), relatore 9345 e passim Nencioni (DN-CD) 9354, 935
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	Seguito della discussione:
Presentazione di relazioni 9343	« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra
Trasmissione dalla Camera dei deputati 9343	i sessi » (4), d'iniziativa del senatore Ro- magnoli Carettoni Tullia.
Seguito della discussione: « Norme per il controllo parlamentare sul-	Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: « Abrogazione della rilevan- za penale della causa d'onore »:
le nomine negli enti pubblici » (913), d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);	Anderlini (Sin. Ind.)

214a Seduta (pomeriá.) Assemblea - Resoconto stenografico 14 Dicembre 1977	
CAMPOPIANO (PSI)	MINISTERO DELLA DIFESA Trasmissione di programmi di ammodernamento
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI Annunzio	Trasmissione di raccomandazioni 9344
Presidente	N. B. — L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

14 DICEMBRE 1977

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1539. — Deputati Battino VITTORELLI ed altri. — « Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma » (1039);

C. 1788. — Deputati Molè ed altri. — « Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari » (1040);

C. 1823. — « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » (1041).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati Molè ed altri. — « Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore ag-

giunto per le cessioni e i servizi relativi alla stampa degli atti e pubblicazioni parlamentari » (1040) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

Deputati Battino-Vittorelli ed altri. — « Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma » (1039) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Orlando, sul disegno di legge: « Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione » (651);

dal senatore Santi, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976 » (944) (Approvato dalla Camera dei deputati);

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

dal senatore Peritore, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati) e sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia » (957) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente di sviluppo in Campania, per gli esercizi dal 1970 al 1975 (Doc. XV, n. 64).

Tale documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dell'interno

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha trasmesso la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presso le scuole di polizia, prevista dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253 (*Doc.* XXXVIII, n. 1).

Annunzio di programmi di ammodernamento trasmessi dal Ministro della difesa

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 38, il programma di ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare che si intende realizzare con i fondi resi disponibili dalla legge predetta (Doc. L, n. 1);

ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1977, n. 372, il programma di ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito (*Doc.* L, n. 2).

Annunzio di raccomandazioni trasmesse dall'Assemblea dell'UEO

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha trasmesso il testo di cinque Raccomandazioni approvate da quell'Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Parigi dal 28 al 30 novembre 1977 e riguardanti:

l'applicazione dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE);

i sistemi di controllo in materia di telecomunicazioni;

il contributo dell'UEO alla realizzazione dell'unificazione europea;

la diffusione dell'energia nucleare ed i connessi problemi di prevenzione e di assistenza civile;

gli sviluppi del settore aerospaziale.

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (913), d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Norme per le nomine negli enti pubblici economici » (385), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici », 214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri; Almirante ed altri; Zuccalà ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Norme per le nomine negli enti pubblici economici », di iniziativa dei senatoni Anderlini ed altri.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo preliminarmente ringraziare i colleghi Basadonna, Luzzato Carpi, Ruffino, Maffioletti, Anderlini, Balbo, Cifarelli, Nencioni e Grassini per il notevole contributo che ciascuno di loro ha portato al dibattito generale sui disegni di legge che sono dinanzi a questa Assemblea.

Non replicherò a lungo, anche per non tediare i pochi contesi colleghi qui presenti rispetto ad un argomento che ha formato oggetto di ampio dibattito dinanzi alle Commissioni riunite 1° e 5ª e precedentemente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dove la questione delle nomine negli enti pubblici ha formato oggetto di vasto approfondimento.

Qui molto brevemente accennerò, sia pure per sintesi, a questioni che sono state sollevate nel dibattito di ieri in Assemblea, relative a dubbi di legittimità sia in ordine alla lamentata commistione di poteri costiltuzionali, in particolare tra il legislativo e l'esecutivo, sia in ordine alla interferenza della legge rispetto ai regolamenti interni delle Camere. Il dubbio sollevato soprattutto dal senatore Cifarelli sulla interferenza del lelegislativo rispetto all'esecutivo è stato già approfondito in sede di Commissioni riunite, che hanno ritenuto, con la perplessità di qualche collega, che non vi sono ragioni valide perchè esso possa permanere. Peraltro, eccezioni formali non ne sono state avanzate ed è stato ritenuto, giustamente a mio avviso, che qui non si tratta di interferenza del potere legislativo rispetto all'esecutivo, ma di regolamentare il procedimento delle nomine, rispetto al quale sia l'intervento delle Camere, attraverso le Commissioni competenti, sia l'intervento del Governo rappresentano momenti autonomi e distinti.

Il disegno di legge impone al Governo di adottare una determinata procedura, che è quella di richiedere il parere parlamentare e precisamente il parere delle Commissioni competenti per materia in ordine alle nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di enti pubblici o di istituti di diritto pubblico, mentre ripete la disposizione di carattere generale per quanto riguarda il resto degli amministratori.

Le Commissioni di merito hanno competenza, limitata anche nel tempo (di venti giorni, protraibili a trenta), per esprimere il proprio parere. Dal punto di vista giuri-dico-costituzionale il parere, emesso dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, non si inserisce nel procedimento di formazione del provvedimento del Governo: può influenzarlo, ma non condizionarlo, anche perchè il Governo, nonostante il parere contrario emesso da tutte e due o da una sola delle Commissioni dei due rami del Parlamento, può prescinderne.

È stato sollevato dal senatore Nencioni un dubbio di legittimità della legge in ordine alla interferenza che essa avrebbe rispetto ai regolamenti interni delle due Camere. La questione è stata oggetto di approfondito dibattito sia in sede di Commissione affari costituzionali della Camera, sia in sede di Assemblea della Camera e il relatore in Aula, l'onorevole Bozzi, a mio avviso giustamente, alle osservazioni avanzate da parte dell'onorevole La Loggia ha replicato sostenendo — ed io condivido questa tesi — che l'area del Regolamento parlamentare è un'area diversa da quella dell'ordinamento giuridico generale.

In effetti, ci troviamo di fronte ad una legge che attribuisce competenza alle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento. Io dico che giustamente attribuisce competenza alle due Commissioni di merito perchè, come si è già rilevato in sede di Commissioni riunite 1ª e 5ª, la tendenza alla creazione di Commissioni bicamerali dovrebbe essere attenuata: semmai, la creazione delle Commissioni bicamerali pone problemi non solo di legittimità costituzionale ma anche di praticabilità rispetto alle diverse norme regolamentari delle due Ca-

214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

mere e alla diversa composizione delle medesime.

Le Commissioni di merito sono state ritenute le sedi idonee per esprimere questi pareri. Non si tratta, perciò, di interferenza: semmai, nel nispetto delle norme regolamentari, autonome, dei due rami del Parlamento, si tratta di attribuire, con legge ordinaria, alle Commissioni la competenza ad esprimere parere intorno ad un « affare ». come recita l'articolo 34 del Regolamento del Senato della Repubblica, che mi permetto di leggere a me stesso: « Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento... ».

N E N C I O N I . Del presente Regolamento, non dell'ordinamento.

MANCINO, relatore ...là dove « presente Regolamento » significa osservanza da parte della Commissione delle norme procedimentali, che sono previste dall'attuale Regolamento, che « regola » — si badi — gli affari interni di guesta Assemblea, ma non può escludere aprioristicamente di dare esecuzione ad una legge ordinaria o costituzionale. Tutto si riduce a stabilire se non occorra una norma di adeguamento. Una legge ordinaria, ad avviso del relatore, può attribuire chiaramente alle Commissioni competenti per materia o alle Commissioni speciali la istruttoria come di disegni di legge così anche di affari: e questo è un « affare » che si inserisce in un procedimento molto più complesso qual è quello relativo alle nomine negli enti pubblici da parte del Governo.

È stata sollevata un'altra questione, relativa alla natura del parere delle Commissioni permanenti su una quesetione che appartiene alla competenza esclusiva dell'Esecutivo. Nessuno contesta il potere governativo in materia.

Si è detto giustamente, sia in sede di discussione generale nell'altro ramo del Parlamento, sia in sede di discussione generale nelle due Commissioni riunite del Senato 1^a e 5^a, che non si tratta di un atto procedimentale che si inserisce nel processo complessivo di formazione della volontà del Governo ma, semmai, di un atto parallelo che può anche influenzare, ma non condizionare, la formazione della volontà; la manifestazione di volontà, tuttavia, appartiene in maniera autonoma e specifica al Governo della Repubblica: nessuno contesta, infatti, il diritto del Governo di procedere a nomine di persone che non abbiano ottenuto il conforme parere delle due Commissioni o di una delle due Commissioni.

Già nella relazione scritta rassegnata alla Assemblea, ho rilevato come oggi si possa e si debba parlare di una diversa collocazione dei poteri costituzionali tra di loro; codesti poteri non possono essere considerati rigidamente autonomi, l'uno rispetto agli altri; i condizionamenti che subiscono sono più forti che non ieri, al punto che gli equilibri finali risultano essere di difficile, ma non impossibile realizzazione ed il risultato è che nessun potere può rimanere e rimane insensibile rispetto agli altri due, di cui finisce con l'assorbire concreti condizionamenti: non siamo all'epoca in cui la separazione dei poteri era tale non solo nella teoria ma anche nella pratica di tutti i giorni: Montesquieu è ancora tanto valido, ma anche tanto lontano. Oggi le forbici della separazione dei poteni tra il legislativo e l'esecutivo si sono sempre più allargate al punto che il legislativo, rispetto all'esecutivo, non è più in grado di esercitare le normali funzioni di indirizzo e di controllo, che erano proprie dei primi statuti costituzionali. La funzione di indirizzo e di controllo sfugge sempre di più ad un legislativo nispetto ad un esecutivo, che crea, sia pure col concorso del legislativo, una serie di amministrazioni indirette, di enti strumentali e funzionali, per un più sollecito andamento della pubblica amministrazione, sicchè, man mano che si creano strutture parallele rispetto al Governo centrale, viene sempre meno la funzione di indirizzo e di controllo stabilito dalla Carta costituzionale in favore del legisla214ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

tivo rispetto al Governo centrale. Da qui deriva l'esigenza di riguardare il problema da una angolazione meno tradizionalista quale quella della separazione dei poteri costituzionali e dei rapporti correnti tra legislativo ed esecutivo: siamo in un momento in cui proprio l'equilibrio che bisogna ricercare all'interno della Carta costituzionale, tra poteri costituzionali, impone una più attiva presenza del Parlamento, rispetto ad una attività, parallela al Governo, che, comunque, solo incidentalmente è offerta al controllo del legislatore.

So che questo può non soddisfare - non è presente e me ne dispiace - il collega Cifarelli che ieri rispetto a queste stesse considerazioni svolte nella relazione scritta ha detto che ho « armeggiato » sofismi. Ho inteso argomentare con il convincimento di chi assiste e partecipa ad una revisione progressiva, non solo concettuale, dei tradizionali poteri costituzionali; non mi sento di condividere le osservazioni, pure lucide, che sono state avanzate dal senatore Cifarelli, perchè delle due l'una: o versiamo in una ipotesi di palese violazione costituzionale o limitarsi a insinuare il sospetto di incostituzionalità di una norma, anche per il modo come è stata formulata, rappresenta una buona esercitazione, anche accademica, che non si fa carico, però, di considerazioni politiche di carattere generale, poste a fondamento della esigenza di rendere compartecipe il Parlamento — attraverso il parere sulle nomine — dei fini e degli indirizzi di politica economica da parte di istituti o di enti pubblici, che tanta incidenza hanno sullo sviluppo o sul modello di sviluppo della nostra società.

A mio avviso giova essere cauti in ordine ad una legge che, certo, non entusiasma e non mi entusiasma, ma che pur contribuisce e deve contribuire a correggere tendenze non certo teoriche di male uso del potere di amministrare enti di rilevante importanza politica, economica e sociale. L'occasione è però utile per svolgere, approfittando dell'autorevole presenza del signor Presidente del Senato, una considerazione che ho avuto modo di articolare nella competente sede di Commissione e che riguarda la possibilità

di un collegamento necessario tra le norme di questa legge ed i principi generali del nostro ordinamento.

La legge consentirà di discutere non solo dei criteri di scelta, ma anche dell'idoneità delle persone a rivestire determinate cariche pubbliche; si discuterà, dunque, in una aula di Commissione competente per materia, non solo degli indirizzi e dei criteri seguìti dal Governo, ma anche della qualità, della professionalità, della onorabilità delle persone: i principi generali del nostro ordinamento impongono che, quando si discute di persone, la discussione dovrebbe essere ammantata della necessaria riservatezza, come ha osservato il collega Ruffino nel suo pregevole intervento svolto in Commissione, che ha ribadito in quest'Aula nella seduta di ieri pomeriggio.

Alla esigenza della segretezza, rappresentata dal senatore Ruffino, ho risposto che i principi generali del nostro ordinamento consentono di utilizzare i meccanismi propri delle sedute segrete, con l'obbligo della riservatezza da parte dei parlamentari. Giova, però, la seduta segreta? Non ci nascondiamo dietro un dito, colleghi: imporre il massimo di pubblicità, forse, è un rimedio superiore alla stessa seduta segreta, perchè moralizza il giudizio e lo monda da tentazioni di irresponsabilità politica. Ma restiamo alla osservazione. Il nostro Regolamento consente di assicurare la riservatezza del dibattito, che qualche collega o la stessa Presidenza del Senato reputassero di garantire? E se non potesse assicurarla, quali iniziative bisognerà prendere? Si tenga conto che, se non sono diecine di migliaia, come ebbe ieri ad osservare il senatore Anderlini, le nomine sono molte e aprono il problema da me illustrato, posto dal collega Ruffino: occorre una riflessione del Presidente del Senato, per assicurare che la riservatezza — ove necessaria e ove richiesta — comunque sia garantita: personalmente, per me il problema non esiste, ma essendo stato posto merita una risposta.

Un altro problema è stato sollevato ieri nella discussione, relativo alla conciliabilità della pubblicità dei criteri di scelta, quali assunti nel disegno di legge, rispetto alla esi-

14 DICEMBRE 1977

genza di riservatezza di cui ho parlato poc'anzi. A mio avviso le due cose possono coesistere: c'è una esigenza di carattere oggettivo, che la pubblica opinione deve sapere, ed è quella della conoscenza dei criteri di scelta che sono stati adottati da parte del Governo. In ordine a questo problema è stata avanzata una perplessità, esplicitata nella presentazione di qualche emendamento da parte del senatore Nencioni, relativa alla opportunità che la Commissione competente per materia conosca i criteri e valuti il candidato anche in relazione ai fini che devono essere perseguiti da parte dell'ente pubblico o dell'istituto di diritto pubblico. Preventivamente si creerebbe, con la indicazione dei fini, una sorta di condizionamento dell'attività amministrativa nei confronti del candidato presidente o vicepresidente; si contesta, infine, la possibilità di dare al prescelto una via obbligata di amministrazione.

A mio avviso, la legge trova una sua radice profonda proprio nell'esigenza di una qualche preventiva determinazione di criteri e di indirizzi generali; altrimenti il dubbio di invadenza di un potere rispetto ad un altro, da qualcuno affacciato, potrebbe anche avere una sua consistenza. Il Parlamento e, per esso, le Commissioni competenti per materia, danno risoluzioni di indirizzo, che in quel momento ritengono debbano essere osservate da parte degli amministratori di enti pubblici. Il rapporto tra legislativo ed esecutivo è proprio qua: non potendo molte volte controllare direttamente l'indirizzo politico-amministrativo seguito da questo o da quell'ente, bisogna pur creare un meccanismo che eviti l'uso incontrollato della gestione di tanti enti pubblici o un rapporto asettico Governo-enti strumentali, sottratto al controllo del Parlamento. A mio avviso, il Parlamento, proprio nella sua funzione di indirizzo e di controllo, può precisare gli indirizzi che debbono essere perseguiti attraverso determinati enti che fungono da enti strumentali rispetto all'organizzazione generale dello Stato, ma che incidono direttamente o indirettamente sullo sviluppo e sull'andamento dell'economia nel nostro paese.

Ho voluto affidare all'attenzione dei colleghi queste considerazioni, nel convincimento che la legge in approvazione poteva essere formulata meglio e più sinteticamente articolata: sono convinto che i comportamenti, soprattutto quando attengono al costume o alla buona amministrazione, non andrebbero codificati. Tuttavia, in una situazione quale quella che attraversa il nostro paese, in un corretto rapporto fra legislativo ed esecutivo, questa legge anche se non entusiasma va approvata. Vorrei rassicurare il senatore Nencioni che da parte del relatore non è stato creato alcun muro, sia pure elastico, per respingere tutte le proposte, pur di mandare avanti una iniziativa legislativa che ho già detto si presta a qualche sottolineatura in rosso: la volontà delle forze politiche è stata quella di assicurare che l'andamento delle amministrazioni indirette dello Stato avvenga nel rispetto di un corretto rapporto tra i poteri costituzionali, che affidano al Governo un'autonoma scelta, ma non sottraggono al Parlamento il potere di dire preliminarmente se quella scelta è nella direzione delle linee generali dell'economia del paese e della esigenza di moralità pubblica del prescelto.

Rispetto, perciò, la legge; non dico di esserne entusiasta; nessuno però può contestare che facciamo con questa legge dei notevoli passi in avanti, soprattutto se si considerano — ma questo, ahimè, non ha formato oggetto di considerazioni, nel dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite e qui in Aula - i casi di incompatibilità, che sono stati previsti e che rappresentano certo un contributo notevole allo snellimento della procedura delle nomine e al tassativo precetto, in base al quale elevati gradi dell'amministrazione centrale o periferica non possono più prestare la propria opera in altri enti, distraendo il proprio impegno dai fini istituzionali degli organi di cui sono parte integrante: si tratta di un problema di notevole portata, la cui soluzione servirà a dare un contributo alla moralizzazione del costume nel nostro paese.

Vorrei richiamare da ultimo l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo di fronte ad una iniziativa legislativa che, ad avvi214^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

so del relatore, confortato dal parere della stragrande maggioranza delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, non intende interferire e non deve interferire negli autonomi poteri regolamentari delle due Assemblee, ma non vuole interferire neppure nel potere proprio del Governo in materia di nomine. Vedremo, alla luce dei risultati, se, come qualcuno ha detto, la lottizzazione progressiva, anzichè avvenire all'interno del Governo, avverrà a livello di forze politiche. Credo valida la considerazione fatta dal collega Anderlini: con questa legge ogni candidato sarà esposto come in una vetrina, nella quale guarda con severità la pubblica opinione: e se il candidato è in vetrina, anche la deprecata lottizzazione subirà profondi condizionamenti in positivo. I partiti guarderanno alla pubblica opinione e proporranno - è il mio augurio - dal proprio seno candidati capaci, fortemente competitivi, moralmente sani, in modo che si realizzi davvero il vecchio ma ancor valido auspicio che ai posti giusti vadano gli uomini giusti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha posto, o meglio ha sottolineato, nel corso della sua relazione, un particolare problema segnalandolo alla Presidenza del Senato. Il problema è quello che riguarda la riservatezza delle delibere — e vorrei dire del dibattito e delle delibere — all'interno delle Commissioni competenti chiamate a dare i pareri previsti dal disegno di legge in esame.

Le faccio osservare che già gli articoli 31 e 33 del nostro Regolamento si occupano non di questo caso, ma del caso in generale e prevedono i modi nei quali ci si può attenere o ci si debba attenere ad una certa riservatezza.

Mi domando — e credo che la risposta sia affermativa — se per caso le disposizioni esistenti non coprano anche i casi che lei ha segnalato.

Aggiungo — nell'ipotesi che, a giudizio suo o di altri colleghi di questa Assemblea, il Regolamento non preveda e non copra tutti i casi da lei segnalati — che de procedure da seguire sono tre. Una è quella prevista dal

Regolamento all'articolo 31, ultimo comma, in cui si dice che « Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto ». Quindi spetta alle Commissioni decidere. In questo caso si dice anche che cosa avviene: per esempio, una garanzia è quella che i senatori che non facciano parte organicamente delle Commissioni stesse non debbano partecipare alle riunioni.

Secondo punto. Ove questa previsione dell'articolo 31 non sembri sufficiente, c'è da domandarsi come mai le Commissioni riunite non hanno proposto — e non sappiamo se intendano proporre — un emendamento al Regolamento. Ove le Commissioni o qualcuno dei senatori proponessero un emendamento al nostro Regolamento, in questo caso l'emendamento verrebbe ad essere produttivo di effetti per tutte le Commissioni del Senato eventualmente interessate, ma non sarebbe produttivo di effetti per le Commissioni della Camera. Allora — ecco la terza ipotesi bisognerebbe ricorrere ad una norma di legge, in questa o in altra sede, onde stabilire con precisione le modalità da rispettare alle quali il relatore ha fatto accenno.

Però mi domando (e lo domando anche a lei, onorevole relatore, oltre che ai colleghi): qual è lo spirito secondo il quale se mal non ricordo in dibattiti che ormai risalgono al 1960-61 — si è prospettata più volte la necessità che il Parlamento venisse investito di questi problemi per esprimere un parere? Lo spirito era appunto quello di rendere pubbliche le ragioni delle nomine, e vorrei dire che non possiamo, nel momento in cui diciamo che deve essere pubblico il parere sulle nomine, dire che però questa pubblicità deve essere limitata o che addirittura debba esservi il vincolo del segreto. Dopo di che, che cosa si verificherebbe? Che si avrebbe un giudizio negativo, o parzialmente negativo o anche positivo, ma l'opinione pubblica e, vorrei dire, le Assemblee delle due Camere non ne sarebbero informate.

Faccio questi rilievi non per dire come si dovrebbe risolvere il problema, ma sempli-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

cemente per rimettere, per ragioni di competenza, la questione nelle mani delle Commissioni che hanno esaminato il provvedimento per vedere se in questa sede — e naturalmente bisognerebbe a questo punto sospendere la seduta per rifletterci sopra — o in altro momento esse non ritengano opportuno dare incarico a qualcuno dei loro membri per eventuali proposte di modifica, di aggiornamento, di completamento del nostro Regolamento o per la presentazione di un disegno di legge che investa il comportamento di entrambi i rami del Parlamento.

MANCINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO, relatore. La ringrazio, signor Presidente, perchè è stato esauriente; peraltro ha risposto con chiarezza non ad un quesito ma ad una sollecitazione di riflessione, che è stata avanzata in sede di Commissioni riunite. Il parere della maggioranza delle Commissioni è che il criterio della pubblicità venga comunque osservato, sia in ordine agli indirizzi ed ai criteri scelti dal Governo per quanto riguarda le proposte di nomine, sia per quanto riguarda la discussione sulle persone. In sede di Commissione, soprattutto da parte del senatore Ruffino, fu avanzata l'esigenza di non esporre il candidato ad una sorta di giudizio popolare, il che avrebbe potuto comportare una riduzione dello spazio delle candidature disponibili da parte di cittadini che, per non sottostare a schermaglie inevitabili fra i partiti, potrebbero preferire di ritirare la candidatura o ringraziare per la candidatura offerta e non consentire che essa venga po-

In sede di Commissioni riunite, feci osservare che i principi generali dell'ordinamento, ma anche in particolare le norme del nostro Regolamento, avrebbero potuto cautelare la discussione dinanzi alla Commissione competente attraverso la riservatezza che è un istituto previsto tempestivamente e puntualmente, come ella giustamente ha fatto osservare. Il dibattito potrebbe dare luogo ad ulteriori riflessioni, ma io credo che ne potremmo discutere semmai in sede di Commissioni riunite, affidando all'iniziativa individuale o dei Gruppi una più puntuale riflessione in ordine a questo problema. Personalmente, condivido l'opinione di quella maggioranza che si è espressa in sede di Commissioni riunite secondo cui sull'esigenza della riservatezza dovrebbe essere fatta prevalere l'esigenza della pubblicità della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che il coordinamento tra il secondo comma dell'articolo 33 e l'ultimo del 31 già mette la Commissione in condizione, se lo ritiene, di non procedere al resoconto stenografico della seduta; quindi già un certo elemento di riservatezza si viene ad introdurre. Però mi domando: con la riservatezza difendiamo l'onorabilità dai candidati o la esponiamo a qualche rischio maggiore di indiscrezioni e di chiacchiericci di fronte ai quali non si potrebbero poi più difendere?

Quindi, come vede, il problema — e la ringrazio di averlo sollevato — merita una ulteriore meditazione e riflessione. Mi auguro che le Commissioni competenti si dedichino a questo per arrivare a delle eventuali conclusioni e a dei suggerimenti, come potrebbe anche essere quello di investire i due Presidenti delle Camere — nel caso specifico, invitando il vostro Presidente a prendere gli opportuni contatti col Presidente della Camera dei deputati — per vedere se si può ovviare ad alcuni inconvenienti qui paventati attraverso una pressochè identica, nuova disciplina di questo caso nell'ambito dei rispettivi Regolamenti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide le finalità del disegno di legge: un disegno di legge che è la risultan-

214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

te di iniziative parlamentari assunte sia alla Camera che al Senato, alcune delle quali riproducono proposte già presentate nelle precedenti legislature. L'ampiezza del dibattito che in questo e nell'altro ramo del Parlamento è stato dedicato al tema delle nomine negli enti pubblici è già di per sè indice certo della complessità dei problemi che esso comporta. Non mi riferisco soltanto alla discussione di questo disegno di legge che oggi il Senato sta esaminando, ma ad un più ampio discorso sull'amministrazione indiretta dello Stato, amministrazione indiretta che in questi decenni ha avuto una rilevante estensione in quanto ha allargato la sua presenza per il moltiplicarsi degli interventi dei pubblici poteri in campo economico e sociale. È un dato. questo del ricorso ad enti strumentali per il perseguimento di fini pubblici, che dobbiamo valutare nella sua portata quantitativa, ma anche nella sua rispondenza ad esigenze effettive del nostro sistema.

Certo a questo fenomeno ineriscono alcuni aspetti che possiamo definire senz'altro patologici; tale ad esempio è quello della proliferazione degli enti di cui qui si è parlato. cioè un processo troppo accentuato di subiettivazione di pubblici interessi, che vengono affidati ad organismi, ad istituti distinti dall'amministrazione diretta dello Stato.

Ma almeno due leggi nel 1965 hanno segnato al riguardo un'utile inversione di tendenza: sono la legge n. 70 con le disposizioni dirette a sopprimere gli enti non necessari e la legge n. 382 che ricompone nelle regioni e negli enti locali la cura di pubblici interessi ora amministrati da enti di varia specie. Quindi, se il ricorso ad enti strumentali è un dato non patologico, ma fisiologico del sistema, si pone l'esigenza di una regolamentazione più appropriata della nomina dei loro principali amministratori. Si tratta di enti pubblici non solo del parastato, ma anche economici, dotati di autonomia di grado diverso nel perseguimento dei fini istituzionali che sono loro propri, di enti che nello svolgimento della loro attività concorrono ad attuare l'indirizzo complessivo del Governo, di enti che in forme diverse sono sottoposti a controlli delle autorità governative.

Su un punto mi pare che vi sia generale concordanza di valutazione: sull'importanza che ha la scelta degli amministratori ai fini del buon andamento di questi enti o di questi istituti, ai fini della realizzazione delle finalità che sono proprie di detti enti o istituti. E pure su un altro punto si riscontra larga convergenza: sul fatto che la nomina che appartiene e che continuerà ad appartenere alla competenza del Governo deve avvenire secondo criteri e con modalità che garantiscano, per quanto possibile, la obiettività della scelta in termini di competenza e di professionalità del nominando. Indicazioni in questo senso sono già contenute nell'articolo 33 della legge n. 70 del 1965, laddove è previsto che il Governo informi le Camere dei motivi che giustificano la scelta degli amministratori. Si vuole qui con questo strumento legislativo rendere esplicito quanto è già implicito in quella norma. Le indicazioni governative - così dispone l'articolo 4 del disegno di legge - vanno giustificate in base alla capacità professionale del candidato, quella capacità professionale che è desumibile anche dall'adempimento, dallo svolgimento di altri incarichi; una capacità professionale non considerata in astratto ma intesa invece come idoneità del candidato a corrispondere alle finalità e agli indirizzi dell'ente alla guida del quale esso deve essere preposto.

C'è un terzo punto sul quale mi sembra di non aver rilevato disparità di opinioni tra gli onorevoli senatori e cioè che il Governo deve dare informazione al Parlamento dei motivi che lo inducono ad una scelta per porre il Parlamento in condizione di esercitare in modo puntuale le proprie funzioni di controllo. E credo sia questo l'obiettivo principale della normativa che stiamo esaminando: consentire al Parlamento un controllo efficace su un ampio settore dell'apparato pubblico, un settore di importanza certamente non inferiore all'amministrazione diretta dello Stato.

214ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

Al fine di un controllo valgono sicuramente gli strumenti tradizionali del sindacato ispettivo e, come suggerisce il relatore nella sua chiara e pregevole relazione, vi sono anche ulteriori sedi di controllo sulla gestione degli enti. Possono essere individuate queste sedi anche valorizzando istituti e procedure che già esistono nel nostro ordinamento. Ma ciò che con questo disegno di legge si vuole realizzare è un controllo del Parlamento sulle nomine dei presidenti e vice presidenti degli enti nel momento in cui, attraverso la preposizione agli enti dei principali amministratori, si effettua, come ricordavo, una scelta rilevante per il buon andamento dell'ente.

Il problema che il legislatore deve sciogliere è come, con quali modalità attuare questo controllo. Il senatore Ruffino ha ricordato che l'accordo a sei prevedeva un'alternativa di soluzioni al problema. La prima di queste soluzioni comportava la comunicazione al Parlamento di una nomina già perfezionata. Il rappresentante del Governo, nella Commissione della Camera che si è occupata di questo testo, non ha mancato di richiamare l'attenzione della Commissione stessa su questa possibile soluzione. Ma anche seguendo quella indicazione, che pure viene dall'accordo a sei, non sembra sufficiente il ricorso agli strumenti del sindacato ispettivo da attivare per iniziativa dei singoli parlamentari, perchè si vuole invece individuare una sede di valutazione, sia essa preventiva, sia essa successiva alla nomina, nella quale il controllo possa avvenire in modo, per così dire, sistematico.

Concordemente i Gruppi della Camera hanno optato per il controllo da esercitarsi nella forma del parere preventivo, preferendo questa forma a quella di una valutazione successiva che portasse ad una eventuale revoca della nomina da parte del Governo. È una scelta alla quale ha aderito anche il Governo in considerazione degli inconvenienti che potrebbero derivare dalla revoca di un atto già perfezionato, nel caso in cui il Governo stesso intendesse conformarsi alla valutazione che della nomina intervenuta facesse il Parlamento.

Ma che il parere sia preventivo o successivo, che il controllo del Parlamento avvenga su una proposta o su un atto già perfezionato ha importanza relativa, quando si parta dal principio che il controllo debba avvenire in forma sistematica sulla base della comunicazione governativa e si accetti l'altro principio per cui la nomina o, nell'ipotesi alternativa, la revoca rientrano pienamente ed esclusivamente nella sfera di responsabilità governativa.

Ho parlato di un esame che deve avvenire in forma sistematica. Certo ha ragione il senatore Anderlini quando ci avverte che non tutte le nomine polarizzeranno l'interesse e l'attenzione del Parlamento; su alcune proposte è probabile che il Parlamento non riterrà di esprimersi e la nomina interverrà dopo il decorso del termine anche in assenza del parere parlamentare. Comunque le Camere devono essere investite, attraverso la comunicazione governativa, di questa specifica funzione di controllo.

Ma si tratta appunto di controllo e proprio per questo esso rimane distinto dalla funzione e dalla responsabilità che sono proprie del controllato, cioè del Governo, nella cui competenza rientra la nomina.

A mio giudizio, la normativa che il Senato sta esaminando non lede il principio della responsabilità governativa, posto che il Governo è libero di conformarsi o meno al parere delle Camere. Questo principio della responsabilità governativa è un principio sul quale ta perno tutto il sistema dei rapporti tra esecutivo e legislativo nel nostro ordinamento di democrazia parlamentare, quell'ordinamento di democrazia parlamentare che — come osservava il senatore Cifarelli — è ben diverso dall'ordinamento, ad esempio, degli Stati Uniti d'America, così come è diversa la posizione del Senato, in quel paese, nei confronti del Governo federale.

Questa disciplina delle nomine, quindi, mi pare si conformi a quanto la Camera dei deputati ha raccomandato con la mozione approvata nello scorso mese di luglio a seguito degli accordi programmatici intervenuti tra i partiti, cioè di salvaguardare da un lato la

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

funzione di indirizzo e di controllo del Parlamento, dall'altro la responsabilità del Governo nella materia. Nessuna commistione di responsabilità, quindi, tra Governo e Parlamento; pieno esercizio da parte del Governo delle proprie attribuzioni in materia di nomine; puntuale esercizio da parte del Parlamento dei propri poteri di controllo, anche se nella normativa proposta il controllo viene inteso come possibilità di orientare la discrezionalità del controllato e di influire politicamente sulla sua scelta.

Diversa è la questione che solleva il senatore Nencioni quando manifesta l'avviso che con questa legge si comprometterebbe il potere che le Camere hanno di autoregolamentarsi. In realtà, qui ci troviamo di fronte ad una normativa che vincola il Governo: il Governo deve trasmettere una proposta, il Governo non può procedere alla nomina fin tanto che non sia trascorso il termine previsto o nel frattempo non abbia acquisito il parere che le Camere sono libere di esprimere o di non esprimere. Nè credo possa censurarsi il riferimento, che nel disegno di legge è contenuto, alle Commissioni parlamentari delle due Camere come sede di quella attività di controllo prevista nel disegno di legge, per la considerazione che è pur sempre il Regolamento che determina la competenza per materia delle Commissioni e che il Regolamento dota le Commissioni di strumenti che le pongono in condizione di seguire in modo sistematico e penetrante la attività del Governo, sicchè le Commissioni appaiono la sede più idonea all'esercizio di queste funzioni.

C'è anche un fatto che ha avuto il suo peso nella scelta che ha operato la Camera dei deputati e che ha portato ad attribuire alle Commissioni legislative permanenti lo esercizio di queste funzioni di controllo, ed è che il Senato ha manifestato contrarietà a ricorrere troppo frequentemente all'istituzione di Commissioni bicamerali, nell'assunto che tale tendenza o tale ricorso eccessivo, troppo frequente a Commissioni bicamerali possa attenuare il principio di reciproca indipendenza e di assoluta parità di poteri...

PRESIDENTE. Vi è un'altra ragione, onorevole Sottosegretario: la difesa dell'incolumità fisica dei senatori, dato che essi sono come numero la metà dei deputati e debbono partecipare a tutte le Commissioni del Senato, e inoltre alle Commissioni interparlamentari, per cui domando ai colleghi se riescono a respirare!

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la normativa proposta sembra adeguata nel suo complesso alle finalità che si vogliono raggiungere e che paiono condivise dalla grande maggioranza del Senato. Alcune riserve espresse, che si traducono nella presentazione di emendamenti, non mi pare attengano alla sostanza della legge ma ad alcuni aspetti, certamente non marginali, ma secondari rispetto al tema del controllo parlamentare sulle nomine.

Il testo è certamente suscettibile di perfezionamenti ma sarà soprattutto l'esperienza ad indicare le eventuali modifiche da apportare, esperienza che comunque suppone, senatore Luzzato Carpi, una rigorosa applicazione della legge, ma non certo una sua interpretazione che porti ad estendere la norma a fattispecie non considerate.

Il Governo dà la sua adesione al disegno di legge non solo perchè esso corrisponde ad una intesa politica, ma perchè ritiene che questa legge possa dare un suo contributo a creare condizioni di maggiore efficienza negli enti pubblici e possa altresì contribuire a rafforzare il controllo parlamentare su questo ampio settore della pubblica amministrazione.

Non dobbiamo cedere, senatore Maffioletti, alla suggestione dell'efficientismo ma non dobbiamo cedere neanche alla suggestione di un democraticismo che sarebbe paralizzante e incompatibile con una logica di recupero di produttività del sistema: sono pericoli che ritengo si possano evitare o superare. Per far questo è necessario far leva sul

14 DICEMBRE 1977

Parlamento, sull'esaltazione delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, su un corretto rapporto tra il Parlamento e l'esecutivo nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità dell'uno e dell'altro. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 913, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1^a e 5^a.

Si dia lettura dell'articolo 1.

PALA, segretario:

Ant. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo, da parte dei senatori Nencioni e Basadonna, è stato presentato l'emendamento 1.1, tendente a sopprimere la parola: « parlamentare ».

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . L'emendamento presentato, signor Presidente, all'articolo 1 deriva da una considerazionedi carattere llogico, perchè è il soggetto che qualifica l'azione; non è che il parere diventa parlamentare perchè lo dice la legge, il parere diventa parlamentare quando è espresso da un organo del Parlamento. Pertanto la parola « parlamentare » non solo è inutile, ma è frutto di una concezione non certo chiara di quello che deve essere una norma di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MANCINO, relatore. La Commissione è contraria.

BRESSANI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Nencioni e Bassadonna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 2.

Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia previste dai Regolamenti parlamentari per la Ca-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

mera dei deputati ed il Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di parere, alle Presidenze delle due Camere. Il parere deve essere motivato ».

2. 1

NENCIONI, BASADONNA

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, nell'intervento, che ho avuto l'omore di svolgere ieri, avevo fatto presente anche che si era creata una situazione che mi consigliava di ritirare tutti gli emendamenti. Mi ero reso conto, soprattutto in Commissione — e in Aula si ripete identica situazione — che qualunque fosse l'errore che si intendesse correggere con un emendamento, anche un errore materiale, un lapsus calami, si sarebbe dovuto cedere di fronte all'esigenza politica dell'approvazione del disegno di legge.

Se così è, sembra assolutamente inutile insistere, anche perchè sono in gioco la dignità personale di chi parla e la dignità dell'Aula. Sarebbe opportuno che il relatore facesse una dichiarazione in tal senso; forse saremmo lieti di ritirare gli emendamenti rendendoci conto che è assolutamente inutile mantenerli.

Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 2, ci troviamo di fronte ad una situazione a mio avviso insuperabile. Il relatore aveva fatto presente in Commissione una tesi che ha ripetuto poi nella sua esposizione orale e che non era contenuta nella relazione scritta. Secondo la sua valutazione, l'area dei Regolamenti parlamentari è diversa dall'area dell'ordinamento giuridico. Al relatore è sembrato con questa spiegazione di giustificare un evidente errore dell'articolo 2, ma si tratta di una evidente petizione di principio che non ha alcun significato. Se non fosse così, di fronte ad una violazione di una norma costituzionale si potrebbe ripetere: l'area delle norme costituzionali è diversa dall'area dell'ordinamento giunidico. E con ciò non si darebbe alcuna spiegazione: un luogo comune che spiega troppo per poter spiegare qualche cosa. In realtà è una semplice petizione di principio.

I Regolamenti, nella gerarchia delle norme, hanno una precisa collocazione: sono previsti dall'articolo 64 della Costituzione, sono previsti per determinate materie, sono previsti con una vigenza specifica e posti in essere anche con una maggioranza qualificata. Le norme di legge ordinaria non possono mai, in nessun caso, incidere sui Regolamenti parlamentari, proprio perchè l'area dei Regolamenti è diversa da quella dell'ordinamento giuridico: la spiegazione data dal relatore mi chiarisce la posizione inversa. Ora, che cosa contiene l'articolo 2? « Il parere parlamentare è espresso » — si ripete qui il termine « parlamentare » che è ultroneo — « dalle Commissioni permanenti competenti per materia ». In Commissione, onorevole Presidente - il relatore non lo ha ricordato — il problema non venne sollevato solo da me, ma venne sollevato con dovizia di argomenti anche dal senatore Gui. Si fece presente anzi che era la prima volta che con una legge ordinaria si attribuivano specifiche competenze alle Commissioni parlamentari. E l'aver ricordato il contenuto dell'articolo 34 del Regolamento prova il contrario perchè l'articolo 34 dà potere al Presidente di attribuire all'esame delle Commissioni tutto quanto è previsto dal Regolamento. Questa attribuzione peregrina, da parte di una norma estranea al Regolamento, non può che considerarsi una indebita interferenza di una legge ordinaria nei Regolamenti parlamentari, come sosteneva il senatore Gui, e oltre che nei Regolamenti, nelle norme costituzionali, come sostenevo io. Pertanto feci presente dinanzi alle Commissioni riunite che era opportuno che questa norma fosse sottoposta ad una maggiore meditazione perchè l'argomento è delicato, porterà a discussioni, a polemiche, anche aspre. Non vedo la ragione di lasciare senza una modifica una norma che la modifica impone proprio per le ragioni che sinteticamente ho esposto.

14 DICEMBRE 1977

L'emendamento che proponiamo riguarda il primo comma. Feci presente alle Commissioni riunite quanto il relatore aveva chiesto alla fine della sua relazione, cioè che sarebbe stato opportuno provvedere, poi, alla modifica dei Regolamenti delle due Assemblee, per potere, prima di tutto, attribuire alle Commissioni delle due Assemblee questa competenza e in secondo luogo regolare la dinamica interna delle Commissioni. Non si dimentichi che l'articolo 3, onorevole Presidente, prevede un compito ed una funzione che sono specifici del Presidente come previsto dall'articolo 34 del nostro Regolamento, mentre la legge non prevede quello che avrebbe dovuto prevedere, cioè, nell'ipotesi di competenza delle Commissioni, non indica a chi debbono essere presentate le richieste, cioè alle Presidenze delle due Camere; provvede. invece, a dare dei compiti anche alla Presidenza e a dire ed a stabilire le procedure e il termine di venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni della richiesta di parere, che sono fatti meramente interni.

Ora, onorevoli colleghi, ci troviamo in un periodo in cui tutto si sfilaccia e non sono più rispettati rigorosamente le competenze, i termini, i concetti e tutto passa senza approfondimento, senza osservazioni e aggiungo - senza senso di responsabilità. Infatti ci sarà senza dubbio una valutazione del contenuto di questo disegno di legge da parte della Corte costituzionale, e noi poi torneremo daccapo e allora riprenderemo le giustificazioni consacrate nelle relazioni, le giustificazioni date dal relatore in quest'Aula; riprenderemo le giustificazioni date nell'altro ramo del Parlamento e scolpiremo nel bronzo che l'area dei Regolamenti è area diversa da quella dell'ordinamento giuridico; porteremo alla conoscenza dei giuspubblicisti queste amene trovate e cercheremo di darci una ragione della nostra azione, del nostro consenso al disegno di legge.

Premesso che avevo suggerito una pausa di ripensamento, attraverso poi la modifica dei Regolamenti, per poter attribuire le competenze, avevo prospettato che il parere venisse espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia previste dai Regolamenti, pertanto con la procedura prevista dai Regolamenti, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di parere, alle Presidenze delle due Camere e la prescrizione di una motivazione, perchè l'atto della Commissione ha delle conseguenze di carattere esterno che l'ordinamento può e deve regolamentare.

Ecco le ragioni di questo emendamento che involge, onorevole Presidente, una questione di grande momento che è un errore accantonare come se non esistesse: è un errore perchè non è possibile che la legge ordinaria incida sui Regolamenti parlamentari; non è possibile prevedere delle norme ordinarie che diano disposizioni anche alle Presidenze per i loro compiti di carattere interno previsti e regolati dai Regolamenti.

PRESIDENTE. Vorreit sentire l'avviso dell'onorevole relatore sul problema sollevato dal senatore Nencioni.

M A N C I N O . relatore. Signor Presidente, devo una preliminare risposta al senatore Nencioni, in ordine ad una premessa, da lui svolta nell'illustrare l'emendamento 2.1, circa un atteggiamento pregiudiziale da parte di chi parla e delle Commissioni riunite nei confronti di emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Dirò pochissime cose. Il giudizio sulla valiidità di un emendamento non è mai assoluto, ma relativo: non c'è, almeno da parte mia, una predisposizione al rigetto comunque. C'è una valutazione di carattere giuridico generale e una valutazione di carattere politico, mia personale, nella qualità di relatore, e del Gruppo al quale mi onoro di appartenere; ritengo che eguale giudizio venga espresso, in assoluta autonomia, da parte delle forze politiche, che furono presenti nelle Commissioni riunite e che sono presenti in quest'Aula. Escludo, perciò, che possa esserci una predisposizione al rigetto comunque; vi è semmai un'attenta valutazione delle argomentazioni addotte, ad illustrazione di questo o di quell'emendamento, naturalmente nell'autono-

14 DICEMBRE 1977

mia di ciascun parlamentare; e credo vi sia un diritto all'autonomia da parte del relatore nell'esprimere il proprio parere in ordine agli emendamenti presentati.

Ho già detto che non è stata e non è mia intenzione sconfinare nel giunidicismo, nella valutazione complessiva del disegno di legge: vi è stata anche da parte mia una disponibilità a comprenderne le finalità, la direzione di marcia lungo la quale esso intende muoversi; non è mancata - devo assicurare i colleghi - una valutazione complessiva in ordine alla gerarchia del potere di normazione all'interno del nostro ordinamento. Mi sembra estremamente semplicistico - e può essere quindi restituita al mittente l'affermazione di « amena trovata » -voler rintuzzane l'osservazione da me svolta che l'area delle norme costituzionali sia area diversa da quella delle leggi ordinarie o da quella delle norme regolamentari. Il nostro ordinamento è fatto in maniera tale che gli equilibri si ritrovano lungo il cammino che si percorre e non da una posizione di pregiudiziale astrattezza intorno alla definizione delle norme giuridiche e della loro natura: non v'è dubbio, però, che l'autoregolamentazione delle Camere riguarda gli interna corporis, non i rapponti estenni. Noi, mi pare pacifico, non si vuole affermare che le norme del nostro Regolamento interno scadono rispetto a norme più generali dell'ordinamento giuridico: si vuole solamente affermare una separazione di campi, in rispetto della quale la legge generale può abilitare Commissioni delle due Camere a definire questioni o affari. Il campo di autoregolamentazione, proprio di questa Camera, non mi pare, però, invaso da una disciplina di carattere generale. Peraltro spostare il soggetto destinatario della richiesta di parere non dovrebbe costituire invadenza nel campo proprio dell'autoregolamentazione di questa Assemblea. Il soggetto abilitato a dare il parere è la Commissione permanente competente per materia. Naturalmente, il giorno in cui il Governo intenda chiedere ai due rami del Parlamento il parere, si seguono le norme procedurali che sono previste, proprie dei due rami del Parlamento. La autoregolamentazione è atto autonomo e pertanto appartiene, come ho già detto, agli interna corporis e non può subire interferenze, neppure da una legge ordinaria.

È questa la ragione per cui, nonostante gli sforzi indubbiamente notevoli, dal punto di vista dialettico, fatti dal senatore Nencioni, anche a questo emendamento non do il mio consenso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'intervento del senatore Nencioni chiama in causa il Presidente del Senato nella sua funzione di Presidente della Giunta per il Regolamento e quindi come tutore del Regolamento anche nei confronti di altri poteri dello Stato. Su questo mi pare non ci possano essere equivoci.

L'insieme del provvedimento mi pare non incida, salvo il disposto dell'articolo 3, sui Regolamenti del Senato e della Camera. Circa l'articolo 3, invece, nasce un problema. forse per inesatta formulazione del testo, e non mi riferisco all'emendamento del senatore Nencioni, bensì al complesso dell'articolo.

La preoccupazione dei proponenti è stata di evitare che questi pareri, queste procedure e questi controlli non siano posti in essere entro un termine e l'insieme delle prescrizioni fa obbligo al Governo, più che al Parlamento, di provvedere, ove sia trascorso un certo termine. Malauguratamente qui si indica un termine di venti giorni, cioè cinque giorni in più di quanto è previsto dal nostro Regolamento. Nasce quindi per me il dovere di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

Naturalmente, data l'importanza del provvedimento, non intendo che ciò possa costituire un pretesto per differire la sollecita conclusione della discussione in corso.

Sospendo quindi per il momento il proseguimento della discussione di questo disegno di legge. Per domani mattina sarà convocata la Giunta per il Regolamento, le sottoporremo questo caso e, sentite anche le Commissioni competenti per quanto le concerne e per la potestà di emendamento o

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

meno, vedremo come procedere in modo che non nascano su questo provvedimento pretesti di natura costituzionale o di altro genere che ne impediscano l'efficace funzionamento o l'efficace entrata in vigore.

Domani mattina si riunirà la Giunta per il Regolamento e nel pomeniggio di domani si riprenderà, senza che venga differita alle callende greche o all'anno prossimo, la discussione.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto da parte della Commissione, che ne ha ultimato l'esame pochi minuti fa, il testo del disegno di legge n. 1015, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno e recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, numero 798, concernente la distillazione agevolata di patate », dispongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che si proceda alla discussione del disegno di legge n. 4, iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi » (4), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi »; d'iniziativa del senatore Tullia Romagnoli Carettoni.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GOZZINI, relatore. Signor Presidente, il relatore si nimette alla relazione scritta.

Vorrei però chiedere una breve sospensione per far avvertire il Presidente della 2º Commissione che è impegnato altrove.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alla ore 18,25, è ripresa alle ore 18,35).

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, nella seduta del 9 novembre il Governo espresse l'opinione che, pure essendo necessario un momento di riflessione, si dovesse rapidamente procedere alla cancellazione dalla nostra legislazione penale del residuo— la rilevanza del cosiddetto onore sessuale— di una concezione sociale risalente a tempi rispetto ai quali la crescita morale e civile del nostro paese ha decisamente voltato pagina.

Il dibattito svoltosi in quella seduta, la volontà espressa da tutti i Gruppi di accogliere le proposte formulate dalla senatnice Carettoni, l'impegno a procedene in tempi brevissimi all'approfondimento di alcuni aspetti problematici: tutto ciò già costituiva segno palese e non equivoco della responsabile attenzione portata dal Senato su un tema che per il suo contenuto e per il suo significato è di panticolare rilievo.

Varie volte ho espresso l'opinione che è ormai tempo di aggredire la parte speciale del codice penalle per renderla più adeguata alle profonde trasformazioni subite dalla mo-

214a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 DICEMBRE 1977

stra società. Nulla più della legge penale esprime i vallori che caratterizzano un periodo storico e la gerarchia nella quale essi si collocano; se questa è una verità tanto evidente da non aver bisogno di dimostrazione alcuna, dobbiamo pure convincerci che il tuttora vigente codice penale rispecchia una realtà che non è più la nostra: all'ispirazione autoritaria del regime politico dell'epoca si contrappone la nostra Costlituzione con i suoi fondamentalli principi di llibertà e di democrazia, di eguaglianza sostanziale: ad una concezione della viita sociale che privilegiava i beni connessi ad una ideo. logia di discriminazione economica e di emarginazione si contrappone una ideologia costituzionale che, ponendo al centro dell'ordinamento la dignità dell'uomo, privilegia i valori di fondo che di questo sono la diretta o indiretta espressione: allla funzione di mera conservazione assegnata al diritto si contrappone una diversa funzione volta al promuovimento della società; alla protezione quasi esclusiva di interessi individualistici si contrappone l'esigenza di apprestare adeguata protezione anche agli interessi diffusi; ai valori propri di una società statica e sostanzialmente agricola si contrappongono i valori che emergono da una società dinamica e in cammino.

Tutto ciò non può non indurci, onorevoli senatori, a valutare con attenzione la necessità sempre più pressante di una niforma generale alla quale è tempo di porre mano. E tuttavia, se ci si offre l'occasione di eliminare dal codice, senza attendere i tempi non brevi di una sua totale revisione, la parte più evidente della sua arcaicità, non dobbiamo frapporre remore, giacchè anche interventi parziali possono acquistare un nilevante significato e costituire il segno del formarsi di una volontà politica volta al necessario rinnovamento della legislazione.

In questa prospettiva acquistano un panticolare significato le vicende del disegno di legge in esame. L'iniziativa della senatrice Romagnoli Carettoni era volta, con una serie di articolate e significative proposte, a rimuovere alcune norme di discriminazione diretta o indiretta ai danni della donna e dunque a favorire l'effettività di quel principio di parità tra i sessi che, scritto mella nostra Costituzione, faticosamente, molto faticosamente solo in anni recenti ha cominciato a farsi strada nelle nostre lleggi e nella realtà quotidiana. Molte delle proposte formulate in quel disegno di legge sono state superate da sopravvenuti interventi legislativi, e di ciò dobbiamo tutti rallegrarci e si rallegra, credo, la stessa proponente cui va riconosciuto il merito di avere intrapreso una generosa ed impegnata battaglia.

Delle originarie proposte sopravvivono perciò quelle concernenti l'abrogazione dell'articolo 587 (omicidio e lesione personale a causa d'onore) e dell'articolo 544 (il cosiddetto matrimonio riparatore) l'una e l'altra norma strumenti certo di sopraffazione della donna.

Nell'ottica in cui il disegno di legge si muoveva, la proposta giustamente si limitava all'abrogazione di queste sole due disposizioni. Ma il Senato - e qui sta il panticolare significato delle vicende procedurali di questa legge — trovando al suo esame due norme che danno rilievo al cosiddetto onore sessuale, ha ritenuto che l'intervento risanatore dovesse essere più ampio, tale da cancellare dalla legge penale ogni disposizione ispirata alla logica connessa alla vallutazione di quell'onore che la nostra coscienza moderna respinge. Questa, come è moto, è stata la linea suggerita dallo stesso Governo attraverso la presentazione, nella seduta del 9 novembre, di appropriati emendamenti che hanno poi costituito oggetto di ampio esame in sede di Commissione; sicchè oggi la proposta, valutata nel suo complesso, non riguarda più - e meglio non riguarda solo — l'eliminazione di norme che direttamente o indirettamente discriminavano la donna, ma un obiettivo più ampio. Non credo che si debbano ancora spendere parole sul significato che assume l'abrogazione dell'articolo 587. Questa disposizione è davvero emblematica di un mondo che non è più il nostro mondo. La nostra coscienza morale rifiuta categonicamente la supposizione che l'onore della persona sia collegato alla condotta sessuale dei propri congiunti,

14 DICEMBRE 1977

Può anche essere vero che, pur nel maturare di una diversa coscienza sociale, persistano specie in alcune zone del paese antichi e resistenti pregiudizi, ma è proprio compito del legislatore contribuire a combatterli, negando ad essi ogni positivo e favorevole rilievo, giacchè proprio per questa via la legge assolve al compito suo proprio, che è anche quello di sollecitare e rafforzare quelle spinte sociali che siano volte a traguardi di più moderna civiltà.

Finchè la legge afferma, nella solennità della sua formulazione, che l'onore della persona è legato al corretto compontamento sessuale del coniuge, della figlia, della sorella, finchè tutto questo accade si alimenta la possibilità di distorte ed incivili valutazioni sociali. Ma c'è di più; l'irrisonietà della pena si traduce in una ripugnante gerarchia di valori. Qui l'onore sessuale prevale sul bene della vita; basta questa constatazione per convincenci che l'anticolo 587 si pone addirittura in contrasto con la ben diversa gerarchia di valori che emerge dalla Carta costituzionale.

L'abrogazione dell'articolo 592, con la conseguente espansione del disposto dell'articolo 591, è ovviamente strettamente connessa alle ragioni che giustificano l'abrogazione dell'articolo 587. Più complessi problemi ha posto alla Commissione e pone all'Assemblea la revisione dell'anticolo 578. Qui non è sembrato opportuno procedere ad una radicale abrogazione. Per l'infanticidio si è eliminato ogni trattamento di clemenza per le persone diverse dalla madre, ma si è ritenuto che per questa non può non darsi rilievo allo stato soggettivo costituito da grave turbamento che ne riduca la capacità di intendere e di volere. L'equità di questa soluzione emerge chiaramente se solo si considera che, ove l'articolo 578 fosse stato sic et simpliciter abrogato, sarebbe divenuto applicabile anche per la madre l'anticolo 577, n. 1, con la conseguente pena dell'ergastolo.

Il Governo condivide la sostanza della disciplina così come proposta dalla Commissione, ma, accogliendo anche un invito rivolto al senatore Agrimi in sede di Commissione ad un approfondito studio degli aspetti tecnici, ritiene che sia preferibile una formulazione diversa del nuovo testo dell'articolo 578 e cioè la chiara configurazione di una ipotesi autonoma di reato anzichè di una circostanza attenuante del delitto di omicidio.

La soluzione proposta dalla Commissione, infatti, posto che venga intesa e interpretata secondo la letterale formulazione della rubrica, sul che può cadere qualche dubbio, presenta la caratteristica di lasciare in ogni -caso il fatto commesso dalla madre nell'ambito dell'omicidio, con il verificarsi sul piano pratico di alcune conseguenze che è opportuno tenere presenti. In primo luogo, la attenuante prevista dal nuovo testo dell'articolo 578 potrebbe formare oggetto di compartecipazione con le aggnavanti comuni, eventualmente presenti nel caso in specie, o anche con la recidiva, le quali potrebbero essere ritenute prevalenti o equivalenti con l'attenuante dell'articolo 578, con la conseguenza che la madre sarebbe punita con l'ergastolo o comunque con la reclusione fino a 21 anni. In secondo luogo da sussistenza della circostanza ex articolo 578 non impedirebbe che il reato fosse da considerare a vari effetti come omicidio. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla durata della custodia preventiva fino alla conclusione del giudizio di primo grado. Fino a questo momento sulla determinazione della pena nilevante a norma del disposto dell'anticolo 272 non potrebbe avere alcuna incidenza la circostanza attenuante speciale la cui sussistenza non potrebbe assumere rilievo prima del suo riconoscimento almeno con la sentenza di primo grado. Si pensi ancora alla libertà provvisoria che non potrebbe essere concessa alla donna per il disposto dell'articolo primo della legge n. 152 del 1975, la quale appunto non prevede la libertà provvisoria per il reato previsto dall'articolo 575

Gli esposti inconvenienti sono superati dalla formulazione di una autonoma ipotesi criminosa che configura un reato proprio in quanto commesso dalla sola madre. Per non far beneficiare i concorrenti della minore entità della pena prevista a favore della madre, è sufficiente aggiungere una pre-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

visione specifica per l'ipotesi di concorso che, in deroga alla previsione dell'articolo 117, stabilisca che ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni relative all'omicidio. In tal modo si conserva la struttura giuridica dell'attuale normativa dell'articolo 578 che è fondata sulla configurazione di un autonomo reato e su una particolare disciplina per i concorrenti, mutando però profondamente le scelte politiche e quindi i contenuti delle norme vigenti.

I senatori ricorderanno che, in riferimenno all'abrogazione dell'articolo 584, che prevede come speciale causa di estinzione dei
delitti contro la libentà sessuale, del delitto di corruzione di minorenne, dei delitti
di sottrazione di cui agli articoli 573 e 574,
il matrimonio fira autore del neato e persona offesa, il Governo aveva proposto una
soluzione che consentisse una possibilità
temporaneamente limitata di remissione della querela, ora per alcuni di quei reati non
consentita.

Prendendo atto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione in ordine al rischio che per questa via sarebbe stata introdotta la possibilità di pressioni che peraltro non sono del tutto escluse dal momento che possono pur sempre essere esercitate prima della proposizione della querela, comunque prendendo atto di ciò e nel contempo dappoichè il problema di fondo è di non scoraggiare la costituzione di una famiglia attraverso un pesante intervento penale, prendendo atto dell'invito contenuto nella stessa relazione del senatore Gozzini, il Governo si propone di approfondire il delicato tema della disciplina della titolarità della querela.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che ci accingiamo questa sera a scrivere una pagina che sarà ricordata come un contributo notevole ad un indirizzo volto ad adeguare il nostro ondinamento ai tempi nuovi che stiamo vivendo. Altre, molte altre pagine dovremo scrivere e dal voto di oggi deve nascere l'impegno ad una più ampia opera di rinnovamento della nostra legislazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

BENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, noi comunisti consideriamo l'abrogazione delle norme penali sul matrimonio cosiddetto riparatore, sul delitto commesso a causa di onore (nel latinetto causa honoris, ma io preferirei dire honoris causa, quasi a delineare una sorta di laurea in assassinio) sull'abbandono di neonato per la stessa causa, come rilevante contributo all'ulteriore evoluzione di quella linea di politica della famiglia che da anni, non senza difficoltà e resistenze, si sta affermando soprattutto per l'impegno del movimento femminile e delle masse popolari nel più vasto quadro di un obiettivo politico di riforma delle strutture e del costume della nostra società givile.

Per questo registriamo come fatto positivo l'unità realizzatasi su questi problemi dopo che il primo dibattito in Commissione ci aveva visto di necessità schierati, ma in minoranza, contro la proposta di stralcio avanzata e sostenuta in Commissione dal Gruppo democristiano e poi in Aula respinta con il contributo dello stesso Gruppo.

Per la relazione sul progetto del codice Rocco — affronto adesso in particolare la materia definita dall'articolo 1 — il matrimonio riparatore è « un fatto di convalidazione che facilita l'assesto delle famiglie ». Il raffronto con la definizione contenuta nel progetto del codice Zanardelli — « la più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata » — ci aiuta

14 DICEMBRE 1977

a cogliere l'intreccio tra l'ideologia dell'onore e la filosofia della stabilizzazione familiare come un momento di quella relazione di continuità pur nella rottura tra Stato liberale e Stato fascista ormai acquisita alle conclusioni dalla moderna storiografia.

È per questo che il nostro discorso, nel momento in cui dichiaro il nostro pieno consenso all'articolo 1, vuol privillegiare i valori riconosciuti alla famiglia dalla Costituzione che è nata in posizione di rottura verso gli ordinamenti e dello Stato fascista e dello Stato liberale prefascista.

Ci si offre così l'opportunità di venificare e sperimentare anche su questo terreno quella che è stata più volte definita la « lungimiranza » del legislatore costituente italiano.

È proprio vero che noi operiamo una continua riscoperta della Costituzione mano a mano che vengono avanti nel paese le lotte democratiche. Il modello costituzionale sul quale e per il quale si sono mossi il movimento di riforma e la nuova legislazione familiare è quello della famiglia come centro di affetti e di sentimenti. È su questa linea che va ricercato — io vorrei dire meglio si arresta — il favor matrimonii e lo stesso favor legitimitatis, pur reso necessario da esigenze di certezza del diritto.

Ecco perchè con l'abrogazione della norma sul cosiddetto matrimonio riparatore, o meglio sul matrimonio cosiddetto riparatore, togliamo di mezzo un altro residuo dell'identificazione tra donna e colpa, esasperata sino a far coincidere il disonore della donna anche con la violenza cannale da lei subita. Per questo abbiamo apprezzato l'atteggiamento del Governo (ne ha parlato poco fa l'onorevole ministro Bonifacio) che ha nitirato in Commissione l'emendamento che tendeva a modificare, dilatandone i tempi, l'irrevocabilità della querela per i delitti contro la libertà sessuale. Forse non voleva essenlo, onorevole Ministro, siamo d'accordo, ma poteva apparire come un surrogato del matrimonio riparatore. Fra l'altro avrebbe reso più facille e certamente meno responsabile, anche se le pressioni delle quali lei ha parlato possono permanere, l'esercizio del divitto di querela in una materia così delicata. Se mai pensiamo che il problema che ne emerge (lo rilevava nel corso del dibattito in Commissione la nostra compagna senatrice Giglia Tedesco alla quale voglio riconoscere il primato di questa idea) potrà comportare una approfondita riflessione - nella riconsiderazione generale della materia alla quale faceva riferimento anche l'onorevole Ministro - sulla possibilità o meno di abbassare il limite di età compatibile con la titolarità esclusiva del diritto di guerela. A tanto potremmo essere incoraggiati dal fenomeno della più rapida maturazione fisiopsichica e quindi della più rapida acquisizione di capacità giuridica.

Pertanto il discorso di fondo, come primo punto, è l'abrogazione di questo istituto barbarico del resto, lo sottolineo, sconosciuto alle altre legislazioni europee. Ma l'abrogazione è condizione necessaria e non sufficiente: e qui c'è un nodo da affrontare. Proprio perchè con essa si vuole rimuovere, come vogliamo rimuovere, un pericoloso incoraggiamento alla violenza contro la donna, il discorso di fondo è anche e soprattutto quello del come affrontare questo problema, questo tipo di violenza. Dobbiamo analizzare le nuove forme (prendiamo volentieri atto delle cose molto opportune che sono state dette dall'onorevole Ministro) anche per cercare di capire e combattere il più generale problema della violenza nel nostro paese. È da quella contro le donne che si può ricavare un dato, se non il dato, sintomatico del nuovo che dobbiamo sforzarci di esplorare e di capire.

Noi legislatori soprattutto abbiamo la necessità, il dovere di capire fino in fondo ciò che di nuovo può esservi in ogni comportamento antisociale. Dobbiamo cogliere anche i più lontani moventi e i fiini di questa violenza di oggi, i numerosi particolari perchè della proiezione di tante volontà criminali contro beni essenziali come la vita, la libertà e la libertà sessuale. Mi auguro di non sbagliare se penso e quindi sommessamente dico che nella violenza contro la donna c'è un elemento rivelatore di più generali fenomeni, forse perchè attraverso la

14 DICEMBRE 1977

emancipazione della donna passa e si afferma una diversa idea, una diversa organizzazione della famiglia e della società, premesse di valori atti a contrastare il dominio delle sottoculture della nuova delinquenza. Penso ai tanti episodi di violenza di gruppo contro la donna, alla sconcertante dimensione che la pratica, spesso anche su base spontaneistica, del gruppo mira ad assumere sotto il profilo antropologico e oriminologico, quasi delineando un soggetto criminale collettivo.

Mi rendo ben conto dei problemi e dei conseguenti rischi che simile affermazione può finire per porre sotto il profilo della personalità della responsabilità penale, ma non posso fare a meno di considerare il rapporto tra i modelli, magani improvvisati, del gruppo e quelli organizzati invece della nuova criminalità. C'è in comune il tentativo obiettivo, se non il risultato, di diminuire le responsabilità personali, l'area del concorso morale, più spesso inconsapevolmente nella logica collettiva del gruppo, in forma più razionale nell'organizzata programmazione del crimine.

Basta riflettere un po' su queste cose, noi crediamo, per convincersi di quanto sia necessaria l'eliminazione delle norme sul matrimonio riparatore e sul delitto d'onore, seppure soltanto come premessa di un più ampio discorso che tocca da vicino anche la crisi che il nostro paese attraversa. Siamo tutti d'accordo, si tratta di una crisi anche di valori che ci induce a rivedere molti schemi deterministici propri di una epoca nella quale le origini del movimento socialista si confondevano in parte con quelle del pensiero positivista. È necessario riflettere su queste cose per capire meglio quanto sia sciagurata e dannosa quell'idea del dovere uccidere, che è il fondamento sub-culturale del delitto d'onore e quanto sia preoccupante l'aumento registrato negli ultimi anni dei processi per omicidio o per lesioni a causa d'onore. Se tra vecchia e nuova delinquenza persiste un momento di saldatura da individuare nel comune nicorso alla violenza, una cosa è certa però e più colpisce: la nuova violenza viene assunta come valore alternativo sempre, se non addirittura prevalente rispetto ad ogni altro bene essenziale. E questa — non dimentichiamolo (basta pensare agli assassini per campione) — è anche una delle cinghie di trasmissione del terrorismo eversivo.

Il delitto d'onore è stato definito un delitto privilegiato o - vorrei aggiungere un quasi delitto, se il « romanista » professor Guarino me lo consente: pensiamo alla recente sentenza della Corte d'assise di Milano. Una cosa è certa: la norma sull'omicidio e lesioni a causa d'onore, dopo aver delineato, con il riferimento al coniuge, una astratta condizione di parità tra i sessi, finisce per neutralizzarla introducendo subito la previsione della sorella e della figlia. La verità è che anche quando a morire è l'uomo, l'obiettivo è sempre la donna e quella identificazione tra donna e colpa, propria dell'idea della illegittimità, in sè, della relazione cannale della donna, se pur non in conflitto con la legge (pensiamo alla relazione carnale ritenuta illegittima della figlia o della sorella nubili e maggiorenni, pensiamo a quella povera ragazza di Cuneo alla quale non fu consentito di divenire madre dalla sua stessa madre).

Di qui la necessità di abrogare, insieme con il matrimonio riparatore, questa indulgenziale figura di reato, il cosiddetto delitto d'onore, costruita con l'impalcatura di due circostanze attenuanti e punita con pena prevista nel minimo in anni tre, tale che nel concorso di altre attenuanti — le generiche ad esempio — potrebbe addirittura trovare comodo ingresso nell'area della sospensione condizionale.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la necessità di eliminare la causa d'onore, che a nostro giudizio è il vero e propnio soggetto attivo — so bene di usare una definizione impropria — di tutte queste figure per così dire criminose, non ha posto problema alcuno nemmeno per l'abrogazione della norma sull'abbandono di neonato. Sono queste le ragioni del voto favorevole del Gruppo comunista, coerentemente ad una posizione di lotta sulla quale siamo da sempre attestati. (Applausi dalla estrema sinistra).

214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissima
— a nome del mio Gruppo — anche perchè
abbiamo parlato molto di questi argomenti.
A noi pare che quello che stiamo per votare abbia soprattutto un valore di simbolo
perchè non c'è dubbio che, per numerosi
che siano i casi ai quali si niferiscono gli
articoli del codice penale certamente non
sono problemi che coinvolgono — per fortuna — grande parte della nostra popolazione.

Questo che noi compiamo oggi però è un atto di coerenza nei confronti della Costituzione repubblicana, nei confronti del diritto di famiglia che noi stessi qui abbiamo elaborato ed approvato. È il niconoscimento della realtà della posizione che oggi la donna ha nella nostra sociletà; è il niconoscimento di una nuova concezione dei rapporti interpersonali; è la responsabilizzazione della persona; è — questa non certo una conquista recente del pensiero! - infine il riconoscimento che il proprio onore dipende dalle proprie azioni e non dalle azioni di altri per congiunti che siano; è, alla fine, ancora una volta una testimonianza del rispetto che si deve alla persona ed alla vita umana nei casi più gravi dell'uso delle attenuanti per causa d'onore.

Cade finalmente anche una serie di norme che sono state oggetto di invisione e di scherno da parte di altri popoli nei confronti del nostro paese.

Queste, credo che sono le ragioni di fondo per cui noi dobbiamo compiacerci di essere finalmente arrivati a questo voto.

Se il Presidente me lo consente, per non riprendere poi la parola, vorrei dire che sono anche d'accordo con quello che la Commissione ha stabilito per quanto riguarda l'attenuante da concedersi alla donna nel caso di infanticidio. Anche se questo mio accor-

do - mi scusi, Presidente, se annuncio in qualche modo il mio voto - deriva dal fatto che io - dico io perchè questa è una mia personale convinzione - ritengo che viviamo in un periodo di transizione tra una civiltà e un'altra, il periodo di crisi cui faceva giustamente riferimento il collega Benedetti. Io, come donna, sento assai vivo il salto di qualità per quanto riguarda i problemi attinenti alla maternità e al rapporto tra la madre e figlio. A me pare che un paese civile dovrebbe vedere piuttosto una linea in cui fosse possibile a tutte le cittadine di non arrivare mai alla aberrazione dell'infanticidio. Certo dovrebbe essene possibile, come speriamo che tra breve sia, la via della contraccezione, la via di una giusta legge sull'aborto che consenta alla donna di non arrivare al termine di una gravidanza indesiderata. Allora, se noi avessimo queste condizioni che, ahimè, non abbiamo ancora, avremmo potuto abrogare tout court anche l'articolo che riguarda le attenuanti per l'infanticidio. Ma non siamo in questa condizione ed è questa la ragione per la quale io accetto — e mi scuso se dico « io » ma ne ho già esposto de ragioni - questa proposta della Commissione.

Un'ultima constatazione. Onorevoli colleghi, credo che noi dovremmo fare qualche breve riflessione su questa vicenda. Siamo abbastanza all'inizio di un cammino di profonda modifica del costume italiano e dei riflessi che la trasformazione di questo costume ha nella norma legislativa. Ed io credo che dobbiamo tenere in conto la straordinaria eco che questa questione, pur limitata, ha avuto nella stampa e nell'opinione pubblica, certo con le solite esagenazioni. A me sono state attribuite dichiarazioni che non solo non ho fatto ma non ho neppure pensato. Ma questo non vuol dire nulla. Non c'è dubbio che noi, con questa vicenda, che pure riguarda una cosa particolare, abbiamo constatato che l'opinione pubblica e gli organi di stampa hanno recepito queste cose. La verità è, onorevole Ministro di grazia e giustizia, che il paese è più avanti dei codici, è più avanti, onorevoli colleghi, delle nostre prudenze! Credo, allora, che la nifiles-

14 DICEMBRE 1977

sione che dobbiamo fare è che bisogna stare molto attenti prima di tollerare che rimanga una qualsiasi norma di legge che il comune sentire giudica ingiusta o comunque estranea alla sua sensibilità. Perchè questo è poi certo un incentivo a generalizzare, un incentivo a far sì che la gente pensi: ma se quella legge è così lontana dalla mia realtà, anche quest'altra legge potrò porla in non cale.

Ed allora dobbiamo riflettere molto, certo essere prudenti, ma stare molto attenti a non apparire lontani dalla sensibilità del nostro paese. E guai ad accreditare l'idea che gli eletti del popolo non siano in grado di interpretare realmente la volontà popolare!

Credo che queste rifilessioni le dobbiamo fare in questa occasione e sempre se vogliamo adempiere al nostro mandato. Con questo spirito il Gruppo della sinistra indipendente è molto lieto di votare questa legge che ha origine da una nostra iniziativa, che ha visto il nostro Gruppo impegnato e che ha visto però anche con grande soddisfazione il Senato e l'onorevole Ministro (che è artefice in tanta parte di questo successo del Senato in generale) comprendere queste richieste che, a nostro giudizio, contispondono alla volontà popolare. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Ricordo che nell'intervento della discussione generale sul disegno di legge, al vecchio articolo 1 facemmo presente l'esigenza di una meditazione non per non dare — come si è dette sulla stampa — immediatamente il nostro panere in menito ad un problema che già da molti anni avrebbe dovuto essere risolto, ma per comprendere nella abrogazione anche altre ipotesi previste dal codice penale che erano analoghe come contenuto e come dinamica criminosa: l'abbandono di neonato per causa

d'onore, la causa speciale di estinzione del reato, il cosiddetto matrimonio niparatore, omicidio e lesioni personali per causa d'onore. Siamo anrivati, dopo un approfondito esame della Commissione, a disporre finalmente l'abrogazione delle norme contenute negli articoli 544, 587 e 592.

Pertanto dichiaro, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole a questo articolo abrogativo delle ipotesi che avevamo invocato e richiesto nella discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'anticolo 2. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (Circostanza attenuante speciale). — La pena prevista dagli articoli 575 e seguenti del codice penale è diminuita dalla metà a due terzi per la donna che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica, conseguente al parto, che ne riduca la capacità di intendere e di volere, anche se non nicorrano le condizioni dell'anticolo 89 del codice penale».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (Infanticidio in stato di alterazione psichica). — La donna che cagiona

214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto e che ne riduca la capacità di intendere e di volere, è punita con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni relative all'omicidio ».

2.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, intende aggiungere qualcosa?

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Ho già illustrato le ragioni dello emendamento 2.1.

PRESIDENTE. A questo emendamento del Governo è stato presentato un subemendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Aggiungere dopo le parole: « di volere » le parole: « anche se non ricorrano le condizioni dell'articolo 89 del codice penale ».

2. 1/1 Coco, Gozzini, Luberti, De Carolis, Viviani, Tedesco Tatò Giglia, Della Porta, Iannarone

LUBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevolle Presidente, onorevoli colleghi, con questo subemendamento vogliamo reintrodurre l'espressione « anche se non ricorrano le condizioni dell'articolo 89 del codice penale », che nello emendamento del Governo era stata soppressa.

In effetti noi introduciamo una figura giuridica diversa e si tratta di stabilime i confini ed i limiti. Pantiamo dal testo di un infanticidio per causa d'onore; abbiamo affrontato il discorso sulla causa d'onore. Si tratta ora di dare a questa figura giuridica

una espressione compiuta. Se noi lasciassimo puramente e semplicemente l'espressione relativa al·la capacità di intendere e di vollere (faccio notare en passant che è sbagliato dire « di intendere e di volere »; il codice penale usa sempre l'espressione « di intendere o di volere», e quindi così dobbiamo dire anche noi), noi ci troveremmo nella condizione di dover riconoscere questa attenuante soltanto quando vi è la seminfermità mentale, con la conseguenza che non solo qualche volta non nicorre e può non ricorrere ma con la conseguenza più grave della necessaria applicazione della misura di sicurezza. Dire — come noi vogliamo dire con il subemendamento - « anche se non riconrano le condizioni dell'articolo 89 del codice penale » significa dilatare la portata di quell'espressione limitativa. Già sento l'obiezione però — e credo che l'onorevole Ministro ed il Governo si siano già posti il problema -: se non ci limitiamo a questo e dilatiamo il senso della espressione aggiuntiva potremmo arrivare all'articolo 90. agli stati emotivi e passionali che costituiscono uno sbarramento nel mostro codice penale.

Noi vogliamo sostenere invece con la nostra dizione e vogliamo farcene carico come legislatori che occorre creare una figura nuova che sia un tertium genus che non sia la incapacità di intendere o di vollere di cui all'articolo 89, nè uno stato emotivo o passionale. Non è lo stato emotivo e passionale che vogliamo privilegiare, lo stato emotivo e passionale qualunque, lo stato d'ira, lo sconforto, ma non è neppure la seminfermità mentale, ma quella grave e specifica turba psichica, particolare e qualificata, in cui si rinvengono e la frustrazione per una maternità non voluta e il senso di colpa che obnubila la coscienza e offusca il valore degli atti compiuti nello stato di prostrazione naturale conseguente o connesso al parto.

Il codice penale tedesco parla, in situazioni analoghe, « di grave disperazione », ossia usa una terminologia che sembra poco tecnica ma che esprime la realtà della vita.

Quindi nessuna timidezza da parte nostra come legislatori nel definire legislativamente un particolare *status* che tutti ben cono-

14 DICEMBRE 1977

sciamo — perchè questa poi è la singolarità del problema — anche se il paradigma tariffato fino ad oggi conosciuto non lo ricomprendeva. Per tali motivi credo che questo subemendamento debba essere votato ed accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GOZZINI, relatore. Il parere del relatore è favorevolle per le motivazioni portate ora dal collega Luberti, che sono del resto sinteticamente espresse anche nella relazione scritta.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Ad avviso del Governo, queste parole che già erano comprese nel testo proposto dalla Commissione è inutile riportanle, data specialmente la configurazione, nel disegno di legge. Tuttavia, poichè l'espressione può servire a chiarire quello che a mio avviso è già chiarissimo nella fattispecie nel nuovo testo dell'articolo 578, mon ho motivo per oppormi.

Accolgo inoltre la modifica « di intendere o di volere ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 2.1/1.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, a me sembra che le osservazioni fatte in merito all subemendamento siano corrette dal punto di vista della dinamica criminale. Sarei d'opinione, per evitare possibili complicazioni — e mi pare che sarebbe stato molto più agevole — sempre rimanendo nel subemendamento perchè è corretto e rimedia ad una svista, che il subemendamento seguisse le parole « ovvero del proprio feto du-

rante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica conseguente al parto» e toglierei « e che ne riduca la capacità di intendere o di volere »: tale precisazione è infatti limitativa e di difficilissima prova; imporrebbe nella pratica giudiziaria perizie e controperizie, mentre vogliamo venire incontro ad una situazione attraverso un accorgimento tecnico, che è quello appunto di prevedere una autonoma ipotesi criminosa ed anche che non ricorrano le condizioni di cui all'anticolo 89, cioè la capacità di intendere e di volere; ma nello stesso tempo chiediamo una prova diabolica, che è lo stato di alterazione psichica (e in ciò mi insegnate che c'è tutto il dramma di un potere critico che non riesce più ad intravvedere le azioni criminose e le lecite); non vedo che cosa possa aggiungere « e che ne riduca la capacità di intendere o di volere ». A questo punto il subemendamento è sacrosanto, ma propongo alla Commissione ed al Governo di esaminare questa situazione e di vedere se non sarebbe opportuno togliere quella condizione « e che ne riduca la capacità di intendere o di volere ».

Quando ci troviamo di fronte al dramma di una donna che è sconvolta da uno stato di alterazione psichica, mi pare che aggiungendo quell'inciso facciamo qualcosa di ultroneo che non dovrebbe essere previsto dal legislatore, il quale già prevede un'ipotesi autonoma di reato in un dramma umano di così grave momento. Questa ripetizione a mio avviso non aggiunge nulla, anzi complica l'accertamento delle condizioni previste dalla figura autonoma di reato.

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Sono evidentemente favorevole al subemendamento, essendone il primo firmatario, perchè le opinioni si possono cambiare, ma non così presto.

Voglio però aggiungere che quella espressione « che ne riduca la capacità di inten-

214^a Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 DICEMBRE 1977

dere e di volere » dovrebbe restare, e ne dico brevemente le ragioni. In Commissione si è arrivati a questa ipotesi autonoma, o circostanza attenuante, in base alle seguenti considerazioni: non si è voluto accordare, mi si passi il liguaggio un po' crudo, nessuno sconto per alcuno che si rendesse colpevole di così grave reato. Non abbiamo ritenuto in Commissione che la madre, in quanto tale, debba avere un qualche sconto di pena, perchè prima veniva dato dal codice per la causa d'onore: anzi, siamo stati tutti d'accordo, se mal non ricordo, che, abolita la causa d'onore, tutti coloro che concorrono in questo così grave delitto debbano essere puniti secondo le norme generali sull'omicidio.

Abbiamo invece formulato questa ipotesi autonoma per la considerazione, che è stata svolta dalla scienza medica sia ginecologica, sia medico-legale, per cui la donna, subito dopo il parto, o nel travaglio del parto, può trovarsi in una situazione di alterazione psichica che ne riduce la capacità di intendere e di volere. Quindi non una qualsiasi alterazione psichica determinata dalla semplice emozione potrebbe comportare questa fattispecie, ma solo quella alterazione psichica che, pur senza arrivare allo stato di malattia, di infermità che prevede l'articolo 89, tuttavia determina una accertata diminuzione della capacità di intendere e di volere.

Ritengo quindi, anche a nome del mio Gruppo, che questa espressione debba restare, perchè non aggiunge qualcosa di equivoco alla espressione « alterazione psichica », ma chiarisce e determina qual è il significato della situazione che deve comportare l'applicazione di questa fattispecie e non invece della fattispecie generale sull'omicidio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 2.1/1, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, pensiamo che anche su questo punto, e in particolare sul nuovo testo proposto dal Governo, la soluzione adottata sia la più rispondente alla tutela della personalità della donna e a moderni criteri e indirizzi di politica penale.

Vorrei brevemente ricordare che la dottrina medico-legale ha più volte espresso fondati dubbi sulla stessa capacità della gestante di rendersi conto della cosiddetta, famosa causa d'onore. Un interessante riscontro di queste sintomatiche perplessità si trova proprio in quelle sentenze - e non sono poche - nelle quali, accertata almeno processualmente - sottolineo questo punto e dirò poi perchè — l'esecuzione del delitto da parte della donna, il discorso si diffonde sul particolare stato mentale della donna stessa. Eppure, esclusa l'ipotesi, che è ben diversa, della infermità di mente, questo non è assolutamente richiesto dall'articolo 578 del vigente codice penale. La ragione di tutto ciò è evidente: la previsione del codice è tutta fondata sulla considerazione dell'elemento psicologico, sull'esaltazione della famosa causa d'onore che vogliamo abrogare.

Credo di non sbagliare o perlomeno di non sbagliare di molto se affermo che, al di là di quella che viene comunemente definita come la « verità processuale », la consumazione del delitto di infanticidio è più raramente riferibile, almeno nella materialità, alla madre e assai più frequentemente ad autori diversi.

È chiaro — e questo evidentemente fu ben presente al legislatore fascista — che i terzi avrebbero potuto beneficiare dell'indulgente previsione legislativa soltanto se la norma fosse stata costruita sul risvolto psicologico della causa d'onore, escluso qualisiasi richiamo a condizioni particolari, strettamente riferibili, sul piano soggettivo, alla 214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

gestante; un diverso discorso infatti avrebbe introdotto nella definizione del reato un rilevante elemento di distinzione, incompatibile con quel trattamento preferenziale che invece nella logica attuale, purtroppo fino a questa sera vigente (l'abrogheremo tra poco) è estensibile agli autori del reato diversi dalla madre e ai concorrenti.

Voglio fare un raffronto: nel caso dei delitti contro la libertà sessuale il legislatore fascista del 1930 aveva mutuato dal costume della causa d'onore l'istituto del matrimonio cosiddetto riparatore, abrogato qualche momento fa, estendendone gli effetti ai concorrenti con un vero e proprio colpo di forza, con un atto di imperio di rinuncia alla potestà punitiva, giustificato con la ragione della famiglia identificata nella ragione di Stato.

Nel caso dell'infanticidio invece non c'era possibilità alcuna di cosiddetta « riparazione », ovviamente al di là di quella, ben diversa, di carattere economico-risarcitorio. Ne deriva che la causa d'onore è stata di volta in volta, in un gioco perfido di controluci, governata ed usata, a seconda delle convenienze, o nella logica delle ragioni di politica penale (vedi il matrimonio riparatore) oppure nella dinamica del reato (vedi l'infanticidio).

Se queste considerazioni sono valide - e sommessamente credo che possano essere condivise largamente dai colleghi dell'Assemblea — emerge la vera natura (voglio sottolineare questo punto anche in relazione alle polemiche sorte sull'opportunità o meno di ancorare il nostro intervento al più generale tema della causa d'onore) di questo reato che è ferocemente contro la donna, anche se con una indulgente previsione di pena cerca di mascherare il suo feroce sottofondo. Qui la violenza contro la donna, riferibile sempre a quella identificazione « donna-colpa » di cui ho già parlato, sta nel fingere di non vedere che essa nella maggior parte dei casi è costretta ad uccidere o a consentire che sia ucciso il figlio che sta nascendo. Mi si dirà: costretta da chi? Dalla ideologia della causa d'onore, ma siccome è bene dare sempre un nome e un cognome agli autori di fatti criminosi, anche se molte volte restano « i soliti » ignoti, dirò da coloro che di volta in volta si faranno seguaci e propugnatori della causa d'onore. E quand'anche sia stata in ipotesi la sola donna a vivere il dramma di un ritenuto conflitto con quel modello d'onore, è difficile ipotizzarla sola, senza altri possibili complici o istigatori, nel momento del parto. Voglio dire che è tutta questa logica, che definirei perversa, che viene ribaltata con l'ipotesi che stiamo discutendo.

Che cosa cambia, dunque? Siamo convinti — e qui entro un po' nel vivo di quello che è stato il dibattito - che o l'infanticidio non avviene o di norma (salva l'infermità di mente della madre « soggetto attivo », ipotesi ben diversa e del tutto autonoma scientificamente e giuridicamente: la infermità, infatti, si può aggiungere, può coesistere, ma allora questo è un problema di carattere generale e tale è la ragione di politica penale della formulazione autonoma proposta dal Governo questa sera); di norma, dicevo, l'infanticidio è riferibile al concorso di particolari condizioni di alterazione psichica nelle quali può venirsi a trovare la donna durante il parto. Ed allora se con la nuova definizione viene innanzitutto ribaltata la logica del vigente articolo 578, questo è il punto di maggior rilievo. Il discorso passa dalla valutazione dell'elemento psicologico, incentrato nella causa d'onore diffusa, valida per tutti e per tutte le ruote — il che va rigorosamente cancellato — alla più generale considerazione della imputabilità tale da influire direttamente sulla definizione della pena, qui preventivamente determinata, senza il giuoco delle possibili attenuanti, come è nel testo giunto in Aula.

Perchè questo? Perchè la casistica clinica, la psichiatria clinica e forense elencano possibili fattori su base fisiologica — e non sto a ripeterli in quanto sono largamente noti — ed altri su base psicologica, ricollegabili al parto: tra questi ultimi ho trovato ricorrente, nella casistica che ho consultato, la preoccupazione per il futuro. Il compagno Luberti parlava della definizione data dal codice penale tedesco; ci sono molti autori

214^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

che definiscono il fatto come « stato di smarrimento ».

Ed allora — insisto su questo — qui non siamo nel campo della infermità mentale; la riprova è data dalla prevalente osservazione clinica per la quale nelle inferme di mente il parto si svolge di norma più regolarmente che nelle altre donne: di solito le inferme di mente non hanno i problemi che, invece, hanno le donne pienamente capaci. L'antropologia estende questo discorso al rapporto tra popoli cosiddetti primitivi e popoli cosiddetti evoluti.

Qual è, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole cerchiamo di fare? Il valore di questo discorso è nel fatto che l'imputabilità, che noi vediamo privilegiata in questa nuova definizione normativa, è uno dei nodi attraverso i quali può passare il disegno di unificazione del dinitto penale su base, su ambizione europea, cioè riferito ad un'area nella quale anche la politica di prevenzione penale ha bisogno di tanti punti di unità.

Il codice penale fascista, escludendo dalla nozione di capacità di intendere e di volere qualsiasi possibilità di indagine sulla capacità di valutazione etico-sociale, privilegia soltanto — delle tre facoltà psichiche sottese, come oggi usa dire, alla imputabilità — l'intelligenza e la volontà, addinittura elevando a possibile aggravante la mancanza — e che colpa ne ha colui che di questa mancanza viva e soffra? — di sentimenti morali e sociali; tanto che l'insufficiente o deficiente valutazione etico-sociale può essere considerata soltanto se associata a disturbi patologici della sfera intellettiva o volitiva.

Si può affermare che questa scelta ha chiuso la porta in faccia ad una grande possibilità di prevenzione che, invece, dovrà essere rimeditata in sede di riforma del codice penale.

Che cosa voglio dire? Voglio dire che quello che è importante questa sera è il segnale che ne viene fuori. Non pretendo che questa scelta sia considerata rivoluzionaria e nemmeno impovatrice; l'importante è il segnale che ne viene fuori, cioè l'indicazione della necessità di lavorare più in profondo sul terreno dell'imputabilità e di considerare il peso che in questo campo possono avere molte ipotesi di anormalità.

Mi avvio alla conclusione, ma prima mi sia consentita una considerazione rapidissima. Piò o meno cento anni fa fu elaborata una duplice formula la cui sfortuna all'epoca ci dice quanto fosse in realtà rivoluzionaria. Ma non c'è da meravigliarsene se poco più di cento anni fa anche il comunismo era uno spettro che si aggirava per l'Europa. La formula era quella della politica sociale intesa come la migliore politica criminale e del diritto penale come estremo rimedio della politica sociale. A tale formula si sono prima o poi ispirate molte legislazioni straniere, non quella del nostro paese. Perchè lo voglio ricordare qui? Mi spinge la considerazione (mi appello alla grande esperienza professionale e politica del nostro collega Lugnano, penalista di valore, e anche degli altri ovviamente; ma Lugnano è del foro di S. Maria Capua Vetere ed è tutto dire!); mi spinge, dicevo, la considerazione dei tanti drammi umani e sociali che determinano o concorrono notevolmente a determinare nella realtà tante ipotesi di infanticidio.

Ecco perchè il voto favorevole del Gruppo comunista all'articolo 2 nel testo modificato dalla nuova formulazione del Governo, integrata con l'emendamento, muove da esigenze di civiltà ma soprattutto vuole sottolineare la necessità che abbiamo, e che impegna la forza politica a nome della quale parlo, di offrire in tutte le sedi, non soltanto in questa di riforma di alcune norme del codice penale, validi contributi all'emancipazione della donna e quindi all'avanzamento democratico dell'intero paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Sembrerà certamente strano, signor Presidente e onorevoli colleghi, che uno come me, digiuno totalmente

214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

di ogni fondamentale nozione di diritto, osi prendere la parola su un articolo come questo sul quale già altri colleghi molto più preparati di me sono intervenuti con una dovizia, una ricchezza, una finezza di analisi e di riferimenti a confronto dei quali certamente le mie modeste considerazioni avranno un rilievo tutt'altro che significativo. In realtà ho chiesto la parola sull'articolo 2 per ragioni, come dire, piuttosto procedurali. Il nostro Gruppo ha ritenuto che fosse corretto che sul complesso della legge facesse una dichiarazione di voto il collega Guarino il quale qualche settimana fa in quest'Aula ebbe occasione di fare un discorso piuttosto significativo, a titolo personale ma interpretando un certo stato d'animo dell'Assemblea, e stasera è chiamato a dirvi a nome del Gruppo le ragioni generali per le quali la sua insoddisfazione di allora si è trasformata in una soddisfazione piena, consapevole e responsabile.

In queste condizioni il capogruppo della Sinistra indipendente, che pur doveva in qualche modo far sentire la sua voce in quest'Aula in un'occasione come questa, dato che la Sinistra indipendente ha avuto in tutta questa vicenda un certo ruolo, un ruolo forse non irrilevante, non aveva altra scelta che quella di chiedere di parlare sull'articolo 2. Tuttavia i colleghi giuristi consentiranno a me che giunista non sono che, prima di fare alcune dichiarazioni di carattere generale, che la benevolenza del Presidente probabilmente mi consentirà di fare, io esponga anche qualche dichiarazione più specifica relativa proprio all'articolo 2.

Vorrei permettermi innanzitutto di chiedere al Governo se ritiene del tutto corretta quella variante, chiamiamola così, che è stata apportata al testo proposto dal Governo stesso, laddove alla parola « connessa » si è sostituita (a penna) la parola « conseguente ». Signor Presidente, jo sono un filologo e non un giurista e mi guardo bene dall'interferire nelle ragioni dei giuristi che i filologi non conoscono, come qualche volta i giuristi non conoscono le ragioni dei filologi. Se non vado errato, comunque, quel « conseguente » si riferisce ai due incisi pre-

cedenti: « ovvero del proprio feto durante il parto » e « immediatamente dopo il parto ». È chiaro che il « conseguente » indica una situazione diacronica, non sincronica, e quindi, aggiunto alla locuzione « durante il parto », mi pare del tutto incongruo. Era più corretto dal punto di vista filologico, se non dal puno di vista giuridico, dire « connessa al parto ».

Vorrei fare un'altra osservazione sempre di natura filologica. Dato per scontato che voterò l'articolo 2 così come è nisultato dalla votazione del subemendamento che ritengo del tutto conretto, così come ritengo corretta la tesi del collega Coco che ha sostenuto l'opportunità di mantenere la locuzione « che ne riduca la capacità di intendere e di volere», sempre dal punto di vista filologico vorrei chiedere al signor Ministro se ritenga corretto mantenere dopo la parola « parto » e prima della parola « che » la congiunzione « e », perchè inutilmente aggiuntiva. Se i giuristi comunque sono in grado di spiegarmi a cosa serve quella congiunzione sono qui a recepire le loro ragioni: le ragioni del filologo sarebbero invece in favore dell'abolizione della congiunzione «e».

Detto questo, signor Ministro, e venendo, sempre con il permesso del signor Presidente, ad un discorso di carattere più generale, credo sia dovere della Sinistra indipendente, che su questo argomento qualche volta ha suscitato in Aula contrasti, disparità di opinioni anche sensibili e vivaci, dire a tutti i Gruppi del Senato, a quelli che voteranno a favore (e che credo saranno la grande maggioranza) ed anche a coloro che voteranno contro, che noi siamo consapevoli dello sforzo che comunemente abbiamo compiuto in una certa direzione e riteniamo in qualche modo di dover dare atto agli altri di averci indotto a riflessioni, aggiustamenti e moditicazioni del nostro punto di vista considerevoli e rilevanti. Così come credo che probabilmente gli altri Gruppi vorranno darci atto che in tutta questa vicenda abbiamo svolto una certa funzione di propulsione. Il fatto che il Senato, la Camera alta, quella che si qualifica per ragioni gerontologiche 214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

rispetto all'altra Camera — la Costituzione su questo punto è estremamente chiara — abbia osato affrontare, sia pure sotto lo stimolo o la frusta della collega Carettoni e delle colleghe senatrici presenti in quest'Aula, una discussione di questo genere e prendere in considerazione problemi piuttosto spinosi ed incisivi nella coscienza e nella esperienza di molti senatori (parlo della loro esperienza personale, della loro esperienza professionale di avvocati ad esempio, di giuristi o di uomini che si occupano di problemi giuridici in maniera ravvicinata) non è un fatto negativo, bensì un fatto che si isorive positivamente nella storia di questa Assemblea.

Siamo qui a ringraziare gli altri Gruppi — se la parola ringraziamento può avere un senso nei rapporti politici — e a dare atto comunque alle altre forze che insieme a noi hanno contribuito ad approdare a questo che certamente è un risultato positivo, che certamente siamo riusciti a compiere un altro piccolo ma non irrilevante passo in avanti sulla via della parità.

E vorrei concludere con una osservazione. Chi come me e come gran parte della sinistra italiana (e non mi rivolgo solamente ai banchi che sono collocati nell'area occupata dal Partito comunista o dai suoi alleati, evidentemente; quando dico sinistra intendo uno schieramento che coinvolge forze le più disparate e che occupano banchi che si collocano anche molto lontano dal mio) si muove sulla via del rinnovamento generale della società, in una di quelle fasi di crisi in cui il vecchio sta morendo ma ancora in parte sopravvive e il nuovo sta nascendo ma non è ancora interamente nato (siamo cioè nella fase più difficile, se volete, del parto, tanto per fare riferimento ai testi che stiamo esaminando), in una fase di questo genere non deve dimenticare una cosa essenziale. In questo processo di rinnovamento, che per me è la spinta, la via verso il socialismo (altri può chiamarlo in maniera diversa; non me ne adonterei certamente), su questa strada dunque che tende al rinnovamento della società italiana non possiamo dimenticare che dobbiamo contemporaneamente risolvere i problemi della emancipazione del mondo del lavoro, delle classi subalterne, dei diseredati, degli strati più umili — vedete che uso espressioni riferibili a vocabolari e culture assai diverse tra loro — e i problemi della donna, i problemi della parità tra i sessi.

C'è stato un grosso ideologo, uno scrittore che non ha bisogno di essere ricordato per nome e cognome perchè tutti lo conosciamo abbastanza bene, che ha affermato che una rivoluzione democratica o una rivoluzione socialista che non risolvano contemporaneamente insieme al problema della emancipazione del proletariato anche il problema dell'emancipazione femminile sarebbe una rivoluzione a metà. E siccome noi le rivoluzioni o gli avanzamenti democratici non li vogliamo fare a metà, ecco le ragioni per le quali, tutto sommato, ci avete trovato schierati su questo argine di battaglia proprio perchè insieme alla emancipazione generale, al moto in avanti di sviluppo della democrazia italiana si risolvano anche i problemi della emancipazione femminile, vale a dire della metà e forse qualcosa di più della metà della società italiana che siamo chiamati a rappresentare e a guidare. (Applausi dall'estrema sinistra).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Premetto prima il voto favorevole all'anticolo 2. E dato che il senatore Anderlini ha fatto dei rilievi di carattere filologico vorrei fare presente che sarebbe opportuno considerare le osservazioni di carattere filologico che ha detto perchè « conseguente » si riferisce ad una fase successiva, mentre l'ipotesi nel suo complesso si riferisce ad un'azione antigiuridica relativa all'atto della gestazione.

Io posso osservare — ed ho finito, onorevole Presidente, perchè non voglio in una dichiarazione di voto fare una discussione approfondita — che noi ci troviamo di fronte ad un testo che sarebbe stato bene appro-

14 DICEMBRE 1977

fondire maggiormente perchè si parla di stato di alterazione psichica, inerente allo stato fisiologico (qui si dice « conseguente al parto », ma è certamente inerente allo stato fisiologico), che riduce la capacità di intendere e di volere; cioè ci si rifenisce ad uno stato patologico perchè l'alterazione psichica non vi è dubbio che non riflette il sistema neurovegetativo, ma il sistema neurocentrale: pertanto è uno stato patologico. Quando poi si esclude, con quell'inciso, l'articolo 89, che fa discendere la capacità di intendere e di volere da uno stato patologico, si crea una contraddizione pericolosissima.

Pertanto, sia pure con il mio voto favorevole perchè non voglio ritardare di un minuto l'approvazione del disegno di legge, ma
dato che il senatore Anderlini ha sollevato
questa questione, io dico che a ragione ci
si doveva limitare ad indicare l'alterazione
psichica inerente allo stato fisiologico —
perchè è uno stato fisiologico — e si doveva
cercare di togliere la contraddizione di una
alterazione del sistema neurocentrale e non
perifenico.

Ecco, siamo di fronte ad una norma che meritava un approfondimento in questo senso. Ci sono delle contraddizioni che sarebbe stato meglio eliminare, perchè le contraddizioni fisiologiche poi nella pratica si traducono in dispute a non finire per l'aderenza della previsione letterale della norma al caso concreto.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, mantiene il testo dell'emendamento da lei proposto?

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Per quanto riguarda la congiunzione « e » l'abbandono senz'altro. Per quanto riguarda il « connesso » e il « conseguente », il testo originario diceva « connesso », come si può vedere. Era sorta l'opportunità di allontanarsi il meno possibile dal testo così come elaborato dalla Commissione che recita appunto « conseguente ». Per me personalmente va bene « connesso ». La ragione della variazione è questa...

PRESIDENTE. Dipende da lei, in definitiva, mantenere « conseguente » o riproporre « connesso ».

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Ripropongo « connesso » purchè non sorgano ulteriori problemi, signor Presidente. Qui anche lo spostamento di una virgola o l'uso di un vocabolo diverso può far supporre che si nasconda una certa problematica lì dove non è.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento del Governo, modificato con gli ulteriori correttivi proposti.

G O Z Z I N I , relatore. Il relatore, signor Presidente, signor Ministro, è vincolato dal parere della Commissione e quindi dovrebbe essere contrario, formalmente, allo emendamento proposto dal Governo. Va tuttavia rilevato che tra l'emendamento del Governo ed il testo proposto dalla Commissione sostanzialmente (e specialmente dopo l'approvazione del subemendamento con il richiamo all'articolo 89) non ci sono differenze. Anche l'entità della pena, fatti tutti i calcoli, è pressochè la stessa.

Credo, quindi, che dovere del relatore a questo punto sia quello di rimettersi alla volontà dell'Assemblea. Credo anche che, come relatore, debba sottolineare alcune questioni formali, emerse dalla discussione, ed altre che non sono emerse.

Per quel che riguarda la frase « conseguente al parto », mi pare che possiamo essere d'accordo nel sostituirla con « connessa col parto ». L'articolo suonerebbe « in uno stato di alterazione psichica, connessa col parto ». Suggerirei di togliere la « e », come proposto dal senatore Anderlini; il testo suonerebbe così: « alterazione psichica, connessa col parto, che ne riduca...».

In ultimo, segnalerei anche l'opportunità, in sede di coordinamento, di togliere il riferimento al codice penale, fuori luogo perchè di codice penale appunto si tratta.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

Mi corre l'obbligo di segnalare un'altra questione che probabilmente non saremmo più in grado, proceduralmente, di affrontare in questa sede: la dizione del subemendamento « anche se non ricorrano le circostanze...», tenendo conto del punto in cui il subemendamento stesso è inserito, potrebbe essere interpretata, dato che non si tratta più di una diminuzione di pena, ma di una fissazione di pena — la reclusione da 6 a 12 anni —, come escludente le attenuanti previste dall'articolo 89, mentre la volontà del legislatore — della Commissione e, mi pare, dei colleghi che sono intervenuti - è quella di evitare le conseguenze dell'infermità mentale col ricovero in manicomio giudiziario dopo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di precisare il punto in cui bisognerebbe inserire la frase da lei citata.

GOZZINI, relatore. L'emendamento dovrebbe suonane: « in uno stato di alterazione psichica, connessa col parto, senza che ricorrano le circostanze..., che ne riduca la capacità di intendere o di volere». Forse, così la difficoltà potrebbe essere evitata.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il parere su questa proposta.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Non credo possa esistere il problema al quale il relatore faceva riferimento. Mi pare che sia chiaro l'intento della norma: non esclude affatto che, ricorrendo altre condizioni, si debbano applicare altre norme.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'articolo 2 nel testo della Commissione, con la precisazione dell'abolizione della congiunzione « e », con la sostituzione delle parole « connessa col » alle parole « conseguente aí », per il qualle il relatore si è

rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CAMPOPIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la decisione unanime della Commissione giustizia di sottoporre alla immediata approvazione del Senato l'abrogazione degli articoli 544 e 587 del codice penale relativi rispettivamente al matrimonio riparatore, all'infanticidio per causa d'onore e all'omicidio o lesione personale a causa d'onore è stata dettata dalla consapevolezza che è impossibile esplorare, in un lasso di tempo breve, tutta l'area del diritto penale influenzata dalla cosiddetta « causa d'onore ».

D'altra parte i cennati istituti giuridici sono respinti con tanta ripugnanza dalla coscienza civile della grande maggioranza del paese che la loro sopravvivenza è divenuta ingiustificata ed assurda.

Si è discusso in ordine ai motivi che hanno determinato il legislatore del vigente codice penale a considerare la causa d'onore come riduttiva di pena.

Si è risposto che la causa d'onore è stata escogitata come un rimedio inteso ad eliminare o comunque a diminuire i casi di clamorose assoluzioni che venivano concesse dalle corti giudicatrici eccessivamente sensibilizzate al concetto dell'onore sessuale.

Tale giustificazione, come dato storico risponde a realtà. Essa tuttavia non costituisce una risposta al vero problema che è quello di dare ragione del comportamento di quei giudici.

Se è vero che, in definitiva, il delitto, sotto il profilo sociale, è costituito dalla condotta che, in un determinato momento storico, viene considerata come violatrice del 214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

minimo etico, occorre indagare sui motivi che portavano quei giudici a qualificare lecite azioni che oggi la coscienza collettiva qualifica delittuose.

Del resto quelle decisioni incontravano molto spesso l'approvazione popolare.

Non erano rare le manifestazioni di solidarietà e di trionfo tributate ai colpevoli dei più efferati delitti consumati nel nome di un malinteso concetto di onore.

L'indagine antropologica offre qualche risposta convincente per spiegare valutazioni e comportamenti tanto lontani dalla nostra coscienza moderna quanto vicini nel tempo.

Il Mair, in una attenta analisi antropologica sul matrimonio, ritiene che le società le quali dimostrano uno spiccato interesse per l'onore della sessualità femminile, in realtà attribuiscono molta importanza alla legittimazione dei figli.

In altri termini sarebbero ragioni di carattere patrimoniale ad avere determinato la difesa esasperata della legittimità della discendenza.

Il concetto d'onore sessuale, riferito pressochè esclusivamente alla donna, costituirebbe il presidio della certezza di legittimità della discendenza.

Può darsi che l'analisi del Mair sia eccessivamente niduttiva; essa tuttavia contiene un fondo di verità se è vero che la legittimazione, anche successiva al delitto, dei rapporti familiari costituisce sufficiente motivo riparatore dell'offesa all'onore sessuale.

Il matrimonio riparatore infatti, viene considerato dal codice vigente, elemento sufficiente a cancellare l'offesa all'onore.

D'altra parte la pena lievissima riservata all'infanticidio consumato sull'altare dell'onore sessuale può costituire un'altra conferma della vera essenza di tale onore come presidio di difesa della legittimità della discendenza.

La lievità della pena infatti non è riservata alla sola madre infanticida, ma è estesa ai suoi congiunti prossimi ed a coloro che concorrono allo scopo di favorire tali persone.

Si direbbe che la società intende liberare la famiglia legittima dall'ingombro di un intruso mal sopportato.

L'ipotesi antropologica del Mair è rivelatrice della identica matrice giustificativa dei delitti d'onore e del matrimonio riparatore.

Matrice affatto spirituale e ideologica, ma grossolanamente legata ad interessi di difesa patrimoniale, di classi e di ceti sociali.

Il tumultuoso rimescolamento delle classi sociali determinato dalla crescita rapida del processo di industrializzazione del paese, dal consumismo e dal livellamento del tenore di vita che ne è derivato, ha inferto seri colpi di maglio alla struttura stessa delle famiglie e conseguentemente a vecchie concezioni ad esse collegate.

La prevalenza del reddito da lavoro su quello della proprietà immobiliare, la immissione della donna in posti di lavoro in precedenza riservati ai soli uomini, hanno trasformato il terreno sociale sul quale era germogliata la difesa della legalità dei rapporti sessuali, elevata alla dignità di difesa dell'onore familiare.

Nella società, in via di estinzione, che dava prevalenza ai redditi immobiliari, la tutela dell'onore familiare era affidata al maschio al quale veniva parallelamente garantita, per i delitti che egli era chiamato a consumare in nome di tale concezione dell'onore, una semi impunità mediante l'irrogazione di pene lievissime o addirittura l'assoluzione da ogni forma di condanna.

Al maschio veniva anche affidato il compito della vendetta qualora la violenza subita dalla donna non fosse riparata col matrimonio tutte le volte che ricorressero i presupposti legali e sociali per la celebrazione del matrimonio.

Difficilmente la donna poteva sottrarsi alle pressioni sociali e familiari intese a chiudere episodi di violenza incresciosa col rito del matrimonio riparatore.

In tal modo, alla violenza subita da parte dello stupratore la donna era costretta a sommare quella meno appariscente, ma altrettanto umiliante che derivava dal peso

Assemblea - Resoconto stenografico

14 DICEMBRE 1977

delle tradizioni e dalle pressioni della famiglia.

Travolta una certa realtà sociale devono essere travolti con essa gli istituti giuridici che la puntellavano.

Tenere in piedi i delitti d'onore e il matrimonio riparatore nel nostro codice costituisce ormai un non senso. Essi restano a testimoniare a quali aberrazioni di carattere etico porta una società che non esalti i valori del lavoro.

Peraltro gli istituti giuridici che andiamo ad abrogare si trovano in contrasto con i principi ispiratori della Costituzione repubblicana la quale pone l'uomo e la donna su un piano di assoluta parità giuridica mentre solennemente proclama che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro.

È probabile che esistano in Italia sacche di resistenza ancora incapaci di comprendere la realtà dei nuovi tempi.

Tali sacche coincidono con zone socialmente non ancora evolute, peraltro molto limitate.

Il forte movimento migratorio che si è verificato dal profondo Sud verso l'estero e verso altre regioni d'Italia (movimento che in certe zone ha assunto le dimensioni di un esodo), ha portato le nostre popolazioni più tradizionali a contatto con diverse e più moderne concezioni di vita cancellando dalle coscienze certi residui arcaici del tutto incomprensibili dalle nuove generazioni.

D'altra parte le norme penali nel registrare lo stato della società, dei suoi costumi, della sua evoluzione devono tener conto della generalità dei fenomeni.

Il recupero delle pieghe più conservatrici della società va affidato oltre che al valore pedagogico delle stesse norme penali alle iniziative di carattere culturale che la società sarà in grado di esprimere.

Bisogna tuttavia aver chiara consapevolezza che l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale relativo al matrimonio riparatore non elimina da sola lo stato di inferiorità della donna nella determinazione della propria vita sessuale e della scelta del tipo di famiglia che essa intende costruirsi.

Con tale soppressione la donna verrebbe solo sottratta alla sostanziale imposizione della sua famiglia di accettare il matrimonio con una persona della cui violenza è stata vittima, ma non verrebbe ancora liberata da altri più sottili condizionamenti di origine familiare.

È ancora vivo in molte fasce sociali e in darghe zone del nostro paese un altro distorto senso dell'« onore ».

Esso riguarda la salvaguardia di certi orpelli di distinzione sociale o addirittura familiare. Così, per fare esempi pratici, il professionista o l'industriale tollererebbero mal volentieri che la propria figlia sposasse un operaio o un artigiano.

Pesa ancora fortemente sulla nostra società la considerazione che i lavori manuali siano da considerarsi umilianti.

Lo Zorzoli ritiene che tale diffusa convinzione deriva dal fatto che essi, in origine, erano svolti da schiavi, quindi da uomini privi di libertà.

Di contro la privazione della libertà costituiva la condizione necessaria per disporre di mano d'opera a buon mercato.

L'avvento della civiltà industriale, attraverso lo sfruttamento più feroce del proletariato urbano, ha contribuito a conservare la scarsa considerazione sociale attribuita al lavoro manuale.

Contro tale retrograda mentalità reagiscono spesso i giovani. Alle arcaiche concezioni dei genitori rispondono le azione concrete dei figli decisi a volere essere essi medesimi i protagonisti della loro scelta coniugale.

La lotta viene combattuta tra la libertà di scelta dei figli e le interferenze delle loro famiglie.

Generalmente è la donna che soffre maggiormente di tali condizionamenti. Quando le ragioni dell'amore prevalgono sui tabù della società i giovani seguono il loro volere.

Talvolta pongono in essere pratiche amorose prematrimoniali, talvolta fuggono di casa e vanno a vivere insieme consensualmente per creare il fatto compiuto e superare, in tal modo, le resistenze familiari.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

Può capitare che uno dei due giovani (generalmente è la donna) abbia una età inferiore agli anni 16 e talvolta agli anni 14.

Il codice penale, in tali casi presume la esistenza di reati gravissimi, a prescindere dal consenso prestato dalla persona minore di età.

Almeno tre fattispecie di reato sono previste dal codice penale per punire le condotte ipotizzate. Esse sono la violenza carnale presunta; la corruzione di minori degli anni 16; la sottrazione consensuale di minore.

Tali reati sono puniti a querela irrevocabile dei genitori della persona minore.

Potrà così accadere (e le statistiche rivelano che accade spesso) che i giovani continuano nelle loro pratiche amorose malgrado le irrevocabili querele dei genitori e le inesorabili pendenze penali.

Quando, divenuti titolari del diritto di sposarsi, i giovani finalmente potranno costituire la famiglia legittima che hanno tanto desiderata, essi dovranno fare ancora i conti con la giustizia per colpe che sentono di non avere mai commesso.

Il Governo ha avventito, in sede di Commissione, l'esigenza di porre rimedio a situazioni di questo genere. Ha presentato un emendamento inteso ad introdurre l'istituto della revocabilità della querela.

Il rimedio proposto è stato ritenuto impraticabile dalla quasi unanimità della Commissione per ragioni di ordine teorico e di ordine pratico.

Il problema tuttavia esiste e della sua soluzione devono farsi carico le forze progressiste con sollecitudine, senza attendere la riforma integrale del codice penale che è di là da venire.

Forse una soluzione potrà trovarsi affidando al giudice la valutazione dei singoli casi concreti, conferendogli poteri discrezionali incidenti sulla esistenza stessa del reato. Egli dovrebbe tuttavia avere la prova non sospetta del consenso iniziale e successivo del minore alla condotta colpita da sanzione penale.

Potranno essere escogitati strumenti giuridici più o meno validi di quello proposto. Ciò che conta è il convincimento che occorre dare una risposta a situazioni meritevoli di tutela giuridica.

Con la eliminazione della causa d'onore dal nostro codice penale noi abbattiamo un relitto storico che affonda le radici nel privilegio della proprietà immobiliare sul reddito da lavoro.

Occorre far cadere presto anche le barriere sociali che si fondano sulla discriminazione del lavoro manuale.

Questi convincimenti che certamente favoriscono il processo di liberazione della donna sono stati fraintesi in sede di prima discussione in Commissione giustizia.

Il dibattito successivo ha avuto invece una più attenta considerazione per essi.

Opportunamente la relazione del collega senatore Gozzini vi dedica la sua positiva attenzione.

Costituisce un impegno della nostra parte politica sviluppare una azione legislativa, culturale e sociale che favorisca, nei fatti, la parità piena dell'uomo e della donna.

Tale nostra posizione non è nè recente nè equivoca.

Essa ha nutrito tutte le nostre battaglie sui diritti civili le quali hanno trovato un posto di rilievo nella politica del PSI.

Per i motivi succintamente illustrati, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge. (Applausi dalla sinistra).

L U G N A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo veramente di dover dire soltanto pochissime parole, e questa non è la solita battuta introduttiva di chi poi alla fine chiederà scusa per averne dette troppe.

Vorrei soltanto precisare le ragioni per le quali anche da un punto di vista personale noi possiamo essere — senza frasi sto214^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA · RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

riche, s'intende - soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto: soddisfatti anche della serenità che abbiamo avuto in certi momenti in cui ci siamo visti aggrediti e in cui ci siamo visti quasi descritti come una sorta di senatori o duri d'orecchio, o giovani svogliati (si capisce: giovani ultraquarantenni!), oppure come uomini afflitti da non si sa quale artrosi e da chi diagnosticata, che avevano bisogno di eterne riflessioni e di permanenti rinvii per approfondimenti responsabili e consapevoli. Frasi queste che nessuno mai ha pronunciato per il semplice motivo che qui è stato soltanto detto in verità - anche se il senatore professore Guarino, che aveva le sue valide ragioni, non era d'accordo, perchè riteneva che si scrivesse una pagina non nera, ma oscura, opaca nella storia del nostro Parlamento - che era forse opportuno aggiungere altre cose a quelle che già erano contenute nel disegno di legge della senatrice Romagnoli Carettoni (alla quale certamente non devo aggiungere le mie lodi ed il mio riconoscimento per lo stimolo che costantemente, e mi permetto di dire anche con simpatica ostinazione, ostinazione in senso positivo s'intende, ha esercitato su tutti quanti perchè questo disegno di legge vedesse finalmente il varo felice e positivo). Ognuno di noi si era reso conto che, avendo il Governo presentato emendamenti diretti ad estendere l'area dell'intervento a tutto l'arco del cosiddetto onore, era evidente che si dovesse o si potesse dire da parte di qualcuno di qualche settore che - e in verità era ragionevole, ed è onesto riconoscere che era ragionevole - si poteva aver bisogno di qualche tempo per decidere meglio e per approfondire il discorso su taluni profili e su taluni aspetti.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue L U G N A N O). La prova evidente che era una richiesta giusta ed equa è data dal fatto che noi in fondo questa sera abbiamo avuto un dibattito che si è concentrato in modo quasi esclusivo sul tema dell'infanticidio perchè tutti dicevamo che si poteva in un modo piuttosto rapido eliminare la vergogna del matrimonio riparatore e del delitto d'onore; perciò tutti quanti ci siamo resi conto questa sera di una verità che qualcuno ha voluto ignorare fino in fondo, fino al punto di sostenere - e ci ha fatto piacere che ci sia venuta una smentita diretta dalla voce della senatrice Romagnoli Carettoni - che la 2ª Commissione giustizia avrebbe dato, mentre tutti a questo tema avrebbero dato apporti e contributi di alto valore scientifico, appena appena un contributo deludente, debole, fragile e quasi inesistente. Mi pare che que-

sta sera non si possa dire più questo, ed è già un fatto positivo.

È un fatto positivo, per esempio, che si consideri che chi tecnicamente ha la responsabilità di varare una legge sappia anche prevederne i riflessi negativi, quelle che in gergo medico si chiamano le controindicazioni. In altri termini vorrei dire a tutti quelli che si interessano di ciò che noi facciamo che, come noi non ci sogneremmo mai di dire ad un medico di darci subito una terapia per il fegato senza preoccuparsi che quella terapia non abbia una controindicazione per il rene, vorrei che si riconoscesse anche a noi che quando abbiamo fatto alcune richieste di approfondimento le abbiamo fatte perchè ci rendevamo conto, per esempio, che una cosa è il delitto d'onore, una cosa è il matrimonio riparatore, che in verità sono così assurdi, ridicoli, grotteschi, come è sta-

14 DICEMBRE 1977

to detto, che non richiedono da parte mia nemmeno lo spreco di una sola parola aggiuntiva, e altra cosa è il dramma di isolamento della donna durante il parto e subito dopo il parto: durante il parto quando sopprime il feto, subito dopo quando uccide il neonato. Infatti credo che siamo tutti pronti a riconoscere che si tratta di una donna che viene terrorizzata da chi per un malinteso senso dell'onore la induce, quasi la costringe, quasi la forza all'infanticidio, al feticidio. Si tratta cioè di due cose distinte e separate. Una cosa è il delitto d'onore, che il più delle volte è stata un'invenzione di chi, dopo aver ucciso, aveva bisogno di utilizzare un onore che probabilmente non aveva mai coltivato nè in segreto nè in pubblico, altra cosa è il dramma che viene fuori dall'isolamento di una donna che si trova a dover partorire in condizioni tali che l'atto connesso e conseguente o inerente o attinente. dite come volete (facciamo tutti un po' di « Accademia della Crusca », un po' di filologia elevata), è certamente l'atto di una donna terrorizzata, per esempio, da una madre esaltata. La madre di Cuneo che uccide la figlia incinta perchè non sposata è un'esaltata, è una fanatica. Immaginiamo, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che cosa può produrre il fanatismo di una madre, il più delle volte accompagnato da un corteo poco onorevole di figli, di maniti, di nonni che si riuniscono in santissima congrega dell'onore e premono su questa donna. A questa donna noi abbiamo voluto dedicare una premura e un'attenzione che fosse tale da distinguerla.

Ecco perchè siamo anche lieti — e per questo esprimiamo il nostro plauso al Ministro di grazia e giustizia — che sia venuta fuori una figura autonoma di reato che prevede per questa donna un trattamento che non è di privilegio ingiustificato, ma che corrisponde all'entità politica, morale, sociale del fatto che a lei si può attribuire. E se dobbiamo riconoscere che permane il pericolo, tra Scilla e Cariddi, dell'articolo 89 e dell'articolo 90, dobbiamo però al tempo stesso riconoscere, onorevole Presidente della mia Commissione, che certamente i magistrati o coloro che dovranno interpretare

queste norme dovrebbero essere da noi richiamati a leggere tutti gli atti parlamentari per vedere qual è la volontà che è alla base di un nostro indirizzo di codificazione o di rinnovamento della legislazione. Non vorrei essere irriverente nei confronti di nessuno, tanto meno nei confronti della magistratura, anche se oggi è di moda dire che tutti abbiamo paura, perfino Carli che credo non abbia mai avuto paura di nessuno. Io che modestamente della magistratura non ho paura, posso però permettermi di invitarla a considerare che quando vogliono sapere la cosiddetta ratio di una legge, loro che parlano spesso latino, dovrebbero cominciare ad abituarsi all'idea che la possono pescare attraverso il dibattito, attraverso lo scontro, attraverso il confronto, le finezze, se volete, attraverso l'eliminazione del superfluo, insomma attraverso gli atti per cui passa poi la parola che si mette nel codice e che poi si suole definire nel tempo, con brutta espressione, normativa vigente.

Allora il problema è questo: è vero che c'è il pericolo che, affidandosi ad un perito, costui per pigrizia mentale, per forza di tradizione o per altre cose può dire che la capacità di intendere e di volere della donna è grandemente scemata e nel momento in cui dice ciò entra nella trappola, da cui è difficile uscire, della seminfermità mentale prevista dall'articolo 89. È altrettanto vero che se si fa un passo in avanti — da Scilla a Cariddi — si va all'articolo 90 che prevede l'assoluta inincidenza o inconsistenza degli stati emotivi e passionali e quindi si ricade in una specie di marcia all'indietro.

È anche vero però che, essendo state aggiunte le parole « anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 89 », quando si valuteranno le ragioni per cui è stato ritenuto di riservare alla donna in quelle condizioni un trattamento diverso da quello che senza nemmeno contrapposizione netta o antitesi eccessivamente esplicite non si riserva a coloro che stanno a guardia di un onore che presumibilmente non hanno mai avuto e che invece vogliono sia salvato in extremis dall'infanticidio o da un omicilio, se ne capiranno benissimo i motivi; quindi penso che non ci

14 DICEMBRE 1977

saranno una giurisprudenza negativa in questo senso ed il pericolo che questa povera donna che vogliamo tutelare vada a finire, come sarebbe inesorabilmente stabilito per lei, in un manicomio per tre o quattro anni come minimo. Siccome quanto abbiamo detto risulterà dai resoconti stenografici, così come risulteranno le ragioni per le quali il Ministro ha proposto oggi un emendamento che riporta la proposta originaria del Gruppo comunista riguardante la figura di reato autonomo, non credo che dovremmo allarmarci troppo o avere eccessive preoccupazioni, senza dire che, come spesso accade e come ci ha giustamente suggerito di fare il senatore Guarino di cui sono un umilissimo discepolo ed un devotissimo ammiratore, siccome non lavoriamo per l'eternità o per la gloria di generazioni future, potremo correre ai ripari attraverso ritocchi che non è offensivo chiamare anche quotidiani o giornalieri, se è vero che un Parlamento in tanto è più vivo in quanto scatta a seconda delle esigenze derivanti anche dall'applicazione di una norma.

Detto questo mi si consentirà di aprire una piccola parentesi, dopo di che avrò quasi finito perchè, anche se ho promesso di parlare pochi minuti, qualche altra cosa devo dire. Ero comunque dell'opinione che meglio avremmo fatto ad accettare la proposta della istituzione di una Commissione permanente di indagine sulla condizione della donna in Italia; signor Presidente, mi permetto di dire proprio a lei in questo momento che quello era un aspetto che noi siamo abituati a chiamare più qualificante e caratterizzante. Non era una novità e per questo ha ragione la senatrice Romagnoli quando dice che neanche a farlo apposta ci si è ricordati della eccessiva proliferazione dell'istituzione di Commissioni di indagine proprio quando si è trattato di guardare alla condizione della donna, dimenticandosi che in Francia esiste addirittura qualcosa di più. Si trattava di compiere non soltanto l'inventario di ciò che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto, ma anche la esplorazione di quella che è stata definita una giungla od un groviglio di regolamenti e di leggi attraverso i quali passa la lacerazione quetidiana che denunciamo in astratto, la parità di dignità e di diritti tra uomo e

donna, che viene progressivamente e quotidianamente lacerata proprio attraverso regolamenti che non conosciamo, circolari che non sappiamo da dove vengano emanate e a chi siano dirette.

Certamente non si può dire che, seppure abbiamo oggi in questo felicissimo momento una legislazione molto avanzata in difesa della donna, alla enunciazione astratta corrisponda una applicazione coerente e costante delle norme che stiamo emanando e varando in difesa della donna, soprattutto dopo il voto del 20 giugno.

Allora cogliamo questa occasione per dire all'onorevole Ministro, che su questo ha promesso un impegno a breve scadenza, che bene sarebbe pensare se non all'istituzione di una Commissione d'indagine, all'istituzione perlomeno di un organismo stabile e permanente il quale ci assicuri che si guardi, che si verifichi, che si gridi allo scandalo e che si metta in stato di allarme l'opinione pubblica democratica cosciente e consapevole che viviamo in una Italia che cambia, che vuole cambiare, che vuole andare avanti, che vuole diventare sempre di più e di fatto un paese civile, che metta in uno stato di allarme chi in questo paese cammina nel senso del progresso, perchè non sia possibile più che alla enunciazione astratta subentrino e succedano poi l'indifferenza e la disapplicazione più o meno costante e più o meno puntuale.

Resta da dire, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che quando abbiamo fatto questo lavoro ci siamo preoccupati di dare un contributo tale che evitasse proprio il pericolo, che in Italia spesso dobbiamo registrare con grande amarezza, che alle più generose sortite subentri poi un periodo di prosciugamento di ciò che produciamo. Questo è il paese che ha una sua altissima qualificazione professionale nel rimangiarsi alle volte o nel risucchiare gli spazi, che faticosamente riusciamo a conquistare, di libertà e di progresso oltre che di civiltà. E siccome avevamo avuto questa preoccupazione anche in questo campo, abbiamo voluto aderire alla richiesta, che pure noi in verità non abbiamo formulato, di allargare un poco il discorso, di fare in modo che, senza dar corso ad un tentativo dilatorio - a cui ci saremmo opposti 214^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

con decisione ed energia — il discorso fosse fatto più largo ma fosse portato in tempi concentratissimi a maturazione, al punto che oggi stiamo per approvare questa legge che innegabilmente rappresenta un passo in avanti piuttosto decisivo e rilevante per il progresso e per l'affermazione nel nostro paese di una dignità e di una parità di diritto tra uomo e donna.

Vorrei soltanto aggiungere che nel corso di questa mia attività di parlamentare - si capisce — ho avuto anche io le mie depressioni e dei momenti in cui - senza logorarmi, si intende — ho pensato che in fondo i tempi sono lunghi, che le lungaggini sono tali da esasperarmi e da esasperare le cose, che i processi sono tanto lunghi che alle volte ci si domanda se è possibile che in un paese come questo, dove le crisi in verità hanno una forza di propulsione enorme fino al punto da arrivare alle estreme conseguenze con una rapidità sconcertante, ai rimedi e ai ripari si arrivi sempre con estremo ritardo. E in verità mi sono trovato quasi a domandarmi chiedo scusa: è una battuta; consideratela soltanto una battuta anche se c'è una punta di amarezza di meridionale — se quasi quasi si è dovuto aspettare che questo fenomeno che si credeva localizzato in Sicilia o ridotto soltanto all'Italia meridionale esplodesse a Cuneo e a Milano per poter subito sentir dire da tutti: ma a Milano, tre anni e mezzo o quattro anni per un marito che ha ucciso l'amante presunto della moglie! E quando poi ci si è trovati di fronte alla madre di Cuneo, la quale ha ucciso una figlia incinta soltanto perchè a questo stato era arrivata senza essere passata nè attraverso il municipio nè attraverso un altare, è evidente che sorge quasi il sospetto che si doveva proprio aspettare di avere la prova che questo fenomeno che avremmo dovuto eliminare da anni si espandesse per poter noi comunisti chiedere - e chiedere secondo me veramente a pieno diritto e con una voce che non vuole essere stavolta molto umile e molto sommessa - che si prendesse da questo anche una lezione, onorevole Ministro; ed è la lezione che viene indicata a tutti quanti noi da un grande giurista (giurista davvero questa volta, perchè spesso in Italia i giuristi sono una spiritosa invenzione; ve lo dice un operatore del diritto che giurista non ha mai voluto essere chiamato e qualificato): parlo di Giovanni Conso, che certamente non è un rivoluzionario di professione, nè credo che appartenga agli autonomi o a quelli della P-38. È un uomo che attraverso gli studi rigorosi e severi è arrivato a concepire, forse tra i primi in Italia (e certo non è spinto dalla stessa nostra matrice ideologica), che niente incoraggia il delitto più di una benevolenza eccessiva, tale riconosciuta da tutti e dalla coscienza media del paese. Anche per altre cose (sono sempre parole di Giovanni Conso, non mie; io non ci avrei mai pensato) sappiate che la colpa il più delle volte è nell'immobilismo di chi governa, malgrado la buona volontà del singolo componente di un Governo. E noi riconosciamo quanti sforzi vengono fatti da alcuni nostri Ministri per poter fare in modo che anche alla giustizia sia riservato un bilancio che vada oltre l'1 per cento di quello generale dello Stato. Sappiamo anche tante altre cose, però è evidente — dice sempre Giovanni Conso e noi non possiamo che accogliere questo invito - che il più delle volte, quando si differiscono nel tempo riforme che sono mature o quando si rende intoccabile una legge non più approvata dalla coscienza popolare, quando si fa in modo che tutto diventi immobile, statico, permanentemente impantanato nel velleitarismo e resti tale e quale mentre il paese cammina, allora veramente si incoraggia il delitto, così come è accaduto per il delitto d'onore; quando poi si corre ai ripari è troppo tardi. Allora non possiamo nemmeno lamentarci se ci vengono rivolti attacchi dalla stampa che, se sul momento ci spingono quasi a reagire, dobbiamo riconoscere il più delle volte come giustificati anche dal nitardo con cui arriviamo agli appuntamenti con le cose.

Per queste ragioni, e per altre che vi risparmio, noi esprimiamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Senza pronunziare — come ho premesso — frasi storiche, dirò che questa è una delle giornate per me più valide della mia attività di parlamentare; e credo che così sia per tutti voi e per il paese che domani — se non stasera stessa — apprenderà che finalmente una vergogna è stata

214a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

eliminata dal nostro codice. (Vivissimi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).

GUARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, generalmente si dà imizio ad un intervento dichiarando « sarò breve », e si dice una menzogna. Io invece inizierò questa mia breve allocuzione dichiarando « sarò calmo », e dico la verità.

Sarò calmo perchè nicordo di mon essere stato altrettanto calmo, anzi di essene stato affatto calmo, un mese fa circa, quando discutemmo già del delitto d'onore in Aula. E sono veramente grato al Gruppo della sinistra indipendente, il quale mi ha dato d'incarico di esprimere il voto favorevole, non soltanto a nome mio ma anche e soprattutto a nome del Gruppo, alla legge che andiamo a votare. Sono lieto delle parole che ha pronunciato il mio capogruppo Anderlini quando si è augurato che appunto io esprimessi con coscienza e responsabilità (come si dice per la procreazione, se non sbaglio) il voto favorevole del Gruppo.

Se io un mese fa ho forse esagerato nei toni, quando ho visto improvvisamente tornare in Commissione la delibera sul delitto d'onore, è stato perchè pensavo che bisognasse sul momento eliminare di colpo le macchie più gravi della nostra legislazione, vale a dire sia il delitto o le desioni pensonali per causa d'onore, sia il cosiddetto matrimonio riparatore.

Confesso (e ricorderete che ho parlato piuttosto aspramente anche nei confronti dell'infanticidio per causa d'onore) che non mi auguravo che saremmo giunti al risultato di oggi, cioè al risultato della elliminazione anche dell'infanticidio per causa d'onore e della creazione di una figura di neato di infanticidio a pena attenuata, che trovo altamente civile, pienamente giustificata e su cui non mi intratterrò.

Alle soddisfazioni che sinora ho manifesiato devo aggiungerne un'altra: sono con-

tento, dopo aver vissuto per qualche mese la vita della Commissione giustizia, la vita dell'Aula, la vita anche dei conridoi, perchè anch'essi fanno parte del Senato, sono contento dell'unanimità di oggi intorno all'eliminazione di questo delitto d'onore. Mi viene tuttavia in mente - se posso fare una citazione non latina — il generale Paul Beckendorf von Hindenburg, il famoso vincitore della battaglia di Tannenberg, una battaglia forse non tanto grande quanto quella che oggi qui si vince, che disse: «La battaglia di Tannenbeng, a cose fatte, l'hanno vinta tutti quanti; se fosse stata persa, l'avrei persa solo io ». L'abbiamo vinta tutti, la battaglia del delitto d'onore, perchè pian piano alcune tenaci resistenze conservative, alcuni residui di vecchie idee, di vecchie impostazioni, attraverso una discussione pacata e tranquilla fra tutti sono state felicemente superate. Questo era, del resto, l'importante.

Mi si permetta a questo punto di osservare, nello spirito di quella che è stata l'iniziativa della senatrice Carettonii Romagnoli, che se la battaglia è stata vinta, la guerra non è stata vinta ancora. Quella tale Commissione di indagine, della quale in questa sede non si può parlare perchè non fa parte della legge, ma di cui tuttii sappiamo che è stata proposta, in un modo o in un altro dovrà sortire dal nostro voto, perchè esistono dei problemi ulteriori rispetto al problema che oggi abbiamo risolto. Esistono problemi penali e civili ulteriori, che implicano la necessità, oltre che l'opportunità, di eliminare uno stato non dico di inferiorità ma di diversità della donna nei confronti del maschio nella nostra llegi-

I penalisti che siedono nell'Aula, e che mi soverchiano da tutti i punti di vista, sanno benissimo che vi sono dei delitti che hanno per oggetto specifico il « minore » di qualunque sesso sia — per esempio, gli atti di libidine violenta — e la donna maggiorenne. Ecco un altro varco che si apre alle nostre riforme. Noi non dobbiamo permettere queste cose nel secolo ventesimo; non dobbiamo permettere che esista nel nostro paese un delitto per esempio di ratto di

214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

donna maggiorenne, oppure di seduzione con promessa di matrimonio a donna minorenne, e via dicendo; ma dobbiamo eliminare alcune di queste figure criminose ed altre dobbiamo equipararle nel trattamento di uomini e donne. E ciò tanto più penchè viviamo in un'epoca in cui a poca distanza dal nostro epicentro, che è Roma o Bisanzio — non ricordo bene —, esistono altre capitali nelle quali avvengono, si legge sui giornali, cose, a dir così, moderne, aggiornate. È di Londra la notizia di quella ev reginetta di bellezza che ha sedotto con la violenza, pervenendo alla congiunzione carnale, un maschio, un mormone nella specie (pertanto, un uomo pontato ad avere più mogli).

Proprio perchè il mio intervento deve essere produttivo e non devo nipetere tutto quello che è stato molto meglio di me detto da coloro che mi hanno preceduto, oso appellarmi all'Assemblea affinchè soprattutto si lavori per la eliminazione dell'ipotesi di seduzione con promessa di matrimonio. Penalista non sono, però sono civilista, e dal fatto che esiste un reato di seduzione con promessa di matrimonio, sia pune limitato alla donna minore, sussegue nella civilistica italiana, a tutt'oggi, una serie di questioni civilistiche di nisarcimento per tale fatto « ingiusto ». Solo per indicare i dati più recenti, nell'ultimo numero della rivista « La giunisprudenza italiana » ho qui una sentenza della Cassazione, dell'aprile 1976, in cui ancora si afferma che, quando si attua una seduzione con promessa di matrimonio, se la seduzione è attuata da un uomo nei niguardi della donna, in questo caso, purchè vi sia stata congiunzione carnale, si ha diritto da parte della donna al risarcimento dei danni; il favore, nella specie, è alla donna per il risarcimento dei danni, ma voi capite che dal punto di vista della dignità la donna scade terribilmente su questo piano. Analizzando la nostra giurispudenza, ho trovato solo una nobile sentenza del tribunale di Pisa, del marzo dell'anno scorso, in cui si è affermato il principio della irnilevanza della seduzione con promessa di matrimonio sia di donna sia di uomo, ma questa sentenza certamente sarà travolta dalla Suprema corte, che si è già ripetutamente espressa sull'argomento, e già successivamente all'emissione di quella sentenza, se non proprio in riforma della sentenza stessa, ha dichiarato esattamente il contrario.

Vedete quindi, onorevoli colleghi, che dobbiamo stare sempre su qualche trinicea. Superata la prima trincea, come faremo tra poco, quella dei delitti d'onore, dobbiamo immediatamente cercare di superare la seconda, la terza, la quarta, per tentare di rendere più moderno, più civille, più dignitoso il nostro dinitto penale. Per ciò che riguarda il paese, le ripercussioni di questo nostro voto saranno ripercussioni di successo: così almeno voglio sperare, guardando alle molte rampogne che abbiamo ricevuto dai giornali perchè non ci eravamo ancora decisi all'eliminazione del delitto d'onore. Ma non crediate che nell'ambiente degli avvocati e dei giuristi-giuristi, vale a dine di coloro che insegnano diritto ai giovani nelle università, mon vi sia o non vi sarà qualche reazione. Ho tra le mani - e volutamente non faccio il nome del gionnale -un foglio appartenente ad una città di oltre un milione di abitanti, che ha dedicato in occasione del voto di oggi un'intera pagina alla macchia del delitto d'onore. Ma in questa pagina, accanto a dichiarazioni di persone favorevoli all'abolizione del delitto di onore, tra cui - mettiamolo bene in chiaro - un magistrato, il presidente della prima sezione d'Assise d'appello di Napoli, vi sono dichianazioni sconvolgenti di avvocati che dicono: attenzione, nel nostro paese, sia al Nord che al Sud, ma soprattutto al Sud, l'eliminazione del delitto d'onore è pericolosa. E vi è persino, in quella pagina di giornale, il lungo e ragionato articolo di un professore di diritto penalle - valle a dire, sul piano formale, di un pari grado dell'amico Conso, che è stato citato or ora dal senatore Lugnano — il quale addirittura lamenta, per quanto riguarda l'abolizione del delitto di onore, che sia stato annullato l'articolo 587 anche nell'ultima ipotesi, laddove si detta una esimente per le percosse inferte dall'offeso all'offesore. Dice questo collega universitario: va bene che il marito o il padre uccida pagando lo stesso prezzo degli altri,

14 DICEMBRE 1977

ma per lo meno che egli prenda a schiaffi gratuitamente coniuge, figlia, sonella e complice della tresca disonorante, diamine; se il Senato ci toglie l'impunità persino delle percosse dove andiamo a finire? Io lo so dove andiamo a finire con queste innovazioni della legge penale. Andiamo a finire a qualcosa che certi giuristi non apprezzano perchè togliamo loro il pane del loro insegnamento, perchè riduciamo l'area della loro docenza.

Abbiamo insomma operato benissimo, anche se abbiamo inferto un colpo, forse, alla nostra letteratura. L'altra volta che ci siamo visti non feci la citazione più evidente che avrei dovuto fare, quella del libro di Giovanmi Arpino sul delitto d'onore, libro che è stato modellato su un caso realmente avvenu-10. Il caso ce l'ho qui tra le cante, naturalmente: non ve lo leggo data l'ora tarda, ve lo risparmio. Si tratta dell'omicidio Carbone, di cui si discusse alle assise di Avellino nel 1923 con l'onorevole Porzio, l'onorevole Rubilli e altri importanti avvocati chiamati a difendere il Carbone. Questi, come probabilmente ricorderete, non per presa diretta, ma attraverso la lettura del romanzo di Arpino, durante la prima notte di matrimonio si accorse che alla sposa mancava un requisito che a lui e alla mentalità conrente sembrava essenziale. In un primo momento, dice il Carbone, egli pensò - scusate il mio ottocentismo nel non voler usare certe terminologie disinvolte, come si usa adesso — di trovarsi di fronte ad una conformazione semilunare della parte interessata della sposa; ma poi fece un'altra prova, quindi una terza, una quarta, e si convinse che non si realizzavano le conseguenze cruente del primo approccio sessuale. Durante un successivo mese di litigi e tonmenti, la moglie confessa al manito di aver avuto rapporti pregressi, come usiamo dire nelle aule di giustizia, con altra persona e finalmente una notte, dopo lungo travaglio - « spirito labirintico » lo ha definito, se non sbaglio, Porzio — il Carbone sceglie tra la pistola che ha sul comodino e il rasoio che ha sulla toilette e taglia la gola alla moglie, baciandola peraltro affettuosamente e dicendole: « Bellinda, Bellinda, io ti amo, ti adoro, ma il tuo onore e il mio onore debbono essere salvi ». Dopo aver ucciso la moglie, si reca, il giorno dopo, a uccidere anche la sorella del presunto amante della moglie per compiere completamente la vendetta. Compiuto questo eccidio viene fermato, confessa, e finalmente si svolge il processo.

A quell'epoca c'erano i giurati. Il signor Carbone è stato dai giurati assolto per totale infermità di mente dalla responsabilità per l'omicidio compiuto nei confronti della moglie, vale a dire per l'uxoricidio, mentre per l'omicidio nei confronti della sorella del presunto amante, forse unicamente perchè l'avvocato di parte civile era un altro grande avvocato, era il De Marsico in questo caso, che tuonava contro il Porzio — un incontro di corazzate in un mare di parole — gli è stata concessa soltanto la seminfermità di mente, con conseguente condanna a trenta mesi.

Se la nostra legge sarà approvata anche a Montecitorio, finirà dunque una lettenatura. Nessun nuovo Giovanni Arpino dedicherà pagine al delitto d'onore, ad un altro delitto Carbone. Ed è forse per ciò che Arpino, letterato fimissimo, ha apento a se stesso e ai suoi imitatori una nuova strada, dandosi non dico all'ippica, ma al calcio. Ho finito. (Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Onorevolle Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, sia perchè non credo che, dopo la discussione generale di un mese fa e anche direi dopo la discussione generale che si è svolta oggi (perchè tutto sommato gli interventi che ci sono stati in dichiarazione di voto, sia sui singoli articoli, sia sulla legge, hanno assunto più il carattere di una discussione generale, probabilmente resa necessaria proprio dalla nuova formulazione del disegno di legge), ci sia necessità di ag-

14 DICEMBRE 1977

giungere altro, sia anche perchè io non sono nè un giurista nè un avvocato e nemmeno un filologo, come il collega Anderkini, tant'è vero che mi stavo domandando a quale titolo avrei potuto parlare, visto il tipo di dibattito che si è svolto.

Ho preso la parola perchè, anche se la mia dichiarazione è ovvia per le posizioni che ha assunto il Partito repubblicano su questi problemi da molti anni, non volevo che mancasse l'esplicito assenso del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge.

Il collega Guarino nicordava che su questo argomento ancora oggi un professore universitario aveva dei dubbi o addinittura faceva derivare pericoli dall'approvazione di questo disegno di legge. Ebbene, io devo ricondare come più di dieci anni fa, nel 1966. al nostro amico Oronzo Reale (che voglio ricordare per questa sua azione), allora ministro della giustizia, quando si dichiarò favorevole all'abrogazione dell'anticolo 587 del codice penale, vennero quanto meno degli insulti, delle reazioni di giuristi, di uomini politici rispetto a questa sua iniziativa che appunto si arenò proprio perchè non trovò un terreno ancora favorevole.

Parlo solo di 10-11 anni fa, del 1966. Quindi di strada certamente ne ha fatta il nostro paese se oggi possiamo approvare questa legge praticamente, direi, all'unanimità, se le reazioni si sono limitate a quelle che citava poco fa il collega Guarino e se appunto tutti siamo consapevoli della validità di que sto disegno di legge.

È stato osservato — e lo dico anch'io — che si compie un importante passo sulla via di quell'uguaglianza dei sessi che è nei principi della nostra Costituzione; e qui forse, (ahimè, dobbiamo dire a trent'anni di distanza, anche se non è mai troppo tardi) fra qualche giorno, celebrando il trentesimo anniversario della firma della Costituzione repubblicana, potremo ascrivere a menito del Parlamento italiano, anche se appunto con ritardo, questo ulteriore passo avanti.

Certo siamo coscienti, come già è stato detto da molti altri, che il problema morale e sociale della violenza sulla donna non si esaurisce con questo disegno di legge e sappiamo che occorre ancora modificare mentalità, costumi, pregiudizi che a volte sono secolari. È un fenomeno di crescita, come si usa dire, un fenomeno, come sempre diciamo noi repubblicani secondo la tradizione mazziniana, di educazione (ci piace di più questa parola della parola crescita). Quindi è un problema di rapporto nella nostra società. Ma intanto rimuoviamo una di queste cause. La legge non è una condizione sufficiente ma è una condizione necessaria. Con l'approvazione di questo disegno di legge, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, le donne non dovranno più venire davanti al Parlamento, come hanno fatto circa un mese fa, a scandire quello slogan così amaro, e pur così vero nel nostro ordinamento giuridico finchè non l'avremo modificato, che diceva: « Se mi violenti mi puoi sposare, se ti tradisco mi puoi ammazzane». Ecco, a questo punto, con l'approvazione di questo disegno di legge possiamo dire che facciamo un grosso passo avanti e che quanto meno quelle donne non dovranno venire davanti al Parlamento a ripetere quello slogan così amaro e così drammatico. (Applausi dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra).

COCO. Domando di panlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO. Onorevole Presidente, omorevoli colleghi, arrivo buon ultimo e quasi rinuncerei alla parola perchè mai come in questa occasione si può ripetere ciò che è scritto nel Faust: tutto ciò che è intelligente è stato già detto. Ma qualche cosa debbo pur dire non per chiarire, ma per ribadire la posizione della Democrazia cristiana su questa legge.

Il Gruppo democristiano ha contnibuto attivamente, come può vedere chiunque legga gli atti dei lavori della Commissione, alla formulazione finale della legge che oggi tutti dicono di approvare pienamente e con entusiasmo. Come tutti ormai sanno, in un primo tempo è stata presentata una legge che prevedeva l'abrogazione soltanto degli

14 DICEMBRE 1977

articoli 544 e 587 del codice penalle; su tale proposta, prendendo la parola nella precedente seduta, quando si decise di nimettere gli atti alla Commissione giustizia, ho detto che la Democrazia cristiana aveva già deciso di approvarla e che null'altro aveva da meditare o da ripensare. Però abbiamo subito notato che dietro la ratio più immediata di quella prima proposta di abrogazione, cioè la tutela della parità della donna — che veniva certamente calpestata dagli articoli 544 e 587, non già perchè fossero volutamente antifemministi, nel momento in cui furono progettati ed elaborati, ma perchè sanzionavano una condizione obiettiva e gravissima di inferiorità della donna - dietro questa ratio più immediata ce n'era un'altra: non si poteva più accettare come attenuante o come discriminante una concezione arcaica dell'onore nè che l'onore proprio dipendesse dal comportamento di altri e neppure che l'onore comunque si potesse salvare sopprimendo o condizionando a questo preteso valore il diritto assoluto ed indisponibile della vita, sia che fosse la vita del coniuge. della figlia o della sorella sorpresi a macchiare questo onore, sia che fosse la vita del neonato assolutamente incolpevole.

Quindi abbiamo subito proposto che non si superasse, ma si arricchisse l'originaria impostazione e che perciò non si abrogassero soltanto gli articoli 544 e 587, ma anche gli articoli 592 e 578, anche se poi l'articolo 578 non è stato semplicemente abrogato ma sostituito da altra fattispecie. Penciò mi pare che si debbano superare, come del resto abbiamo fatto tutti, alcuni giudizi affrettati che si diedero allora, quando si disse che da Democrazia cristiana, o altri partiti a rimorchio della Democrazia cristiana, volevano snaturare l'originaria ispirazione femminista di quella legge. Questa ispirazione non è stata snaturata, ma è stata arnicchita con la normativa che dobbiamo ora votare.

Vorrei aggiungere qualcosa per quanto riguarda l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 544 e la nuova formulazione dell'articolo 578. Come anche oggi ci ha fatto ricordare il collega Campopiano, l'abrogazio-

ne pura e semplice dell'articolo 544 ponta a qualche inconveniente: infatti, per alcuni reati — i meno gravi, quelli che non comportano una reale violenza sulla donna e cioè la sottrazione consensuale di minore, la corruzione presunta di minore di sedici anni - si ritiene iniquo infliggere la pena anche quando il rapporto e la volontà di sposarsi siano del tutto liberi e spontanei. Questo è giusto, però abbiamo anche osservato in Commissione che se si fosse sostituita al matrimonio riparatore la possibilità di remissione della querela, o sempre o fino a quando non siano celebrate per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, saremmo andati incontro ad inconvenienti peggiori: sarebbe ritornato sotto altro titolo o sotto altra espressione il matrimonio riparatore e, peggio ancora, avremmo favorito maggiori nicatti di quanti in passato se ne siano avuti con il matrimonio riparatore.

Siamo stati perciò tutti d'accordo per la abrogazione pura e semplice dell'articolo 544, pur ritenendo che questa sia stata una decisione un po' giacobina, e che deve essere riveduto tutto il sistema della querela in questi reati.

Per quanto poi riguarda la modifica dell'articolo 578 non mi pare che sia importante il problema se debba esservi una ipotesi specifica di reato o se invece soltanto una attenuante speciale. Personalmente sono stato sempre favorevole ad una ipotesi speciade di reato ed anzi ho presentato personalmente un emendamento in questo senso. Successivamente sono state prospettate preoccupazioni tecniche che non ho mai condiviso, ma delle quali mi sono dato carico. Comunque oggi sono contento che il Senato, seguendo l'emendamento proposto dal Governo, abbia scelto questa soluzione che tra l'altro evita che possano sorgere troppi dispareri interpretativi sulla applicazione di quella attenuante che aveva invece formudato la Commissione.

Voglio però aggiungere qualche osservazione per quanto riguarda la sostanza di questa norma, spero più di sostanza normativa che di struttura giuridica. Questa legge

14 DICEMBRE 1977

non è stata, come alcuni hanno sostenuto, poco ponderata; anzi a me pare che abbiamo lavorato in breve tempo, ma intensamente e abbiamo ampiamente ponderato le decisioni prese in Commissione.

Le considerazioni dalle quali siamo partiti sono state le seguenti. Già attualmente molte volte i giudici hanno chiesto ai periti se, pur in mancanza dello stato di infermità previsto dall'articolo 89, tuttavia si possa riscontrare nei casi di infanticidio o di feticidio una incapacità di intendere o di volere determinata dal particolare travaglio del parto. Si è giustamente osservato in Commissione che attualmente si è limitati, da una parte, dalla norma per cui non può valere la menomata capacità di intendere o di volere se non è determinata da infermità e, dall'altra, dalla norma per cui gli stati emotivi e passionali non possono essere influenti nella determinazione della imputabilità.

Ora, siccome abolendo la causa d'onore, l'infanticidio e il feticidio diventavano omicidi come tutti gli altri, anzi omicidi aggravati per il rapporto di parentela tra la madre e il feto o il neonato, e perciò si sarebbe potuto applicare anche l'ergastolo o comunque, facendo i calcoli più favorevoli, una pena non inferiore a 14 anni — per dare una pena minore bisognava poi irrogare necessariamente, per il titolo del reato, il manicomio criminale — per queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto che si dovesse dare rilievo giuridico penale autonomo alla minorata capacità di intendere e di vollere, anche se non determinata da infermità, come dispone l'articolo 89.

Abbiamo fatto una operazione delicata di chirurgia penale perchè abbiamo modificato alcune norme, incidendo anche sulla sistematica della infermità e della seminfermità mentale da una parte e dall'altra sulla rilevanza dei motivi degli stati emotivi e passionali.

Però ritengo che sia stata una oppontuna, anche se in certo qual modo ardita, operazione, perchè abbiamo guardato soprattutto alla sostanza delle cose. Saranno poi i giu-

risti di professione a dare la qualificazione dogmatica più opportuna e più calzante. Noi abbiamo nitenuto di dover guardare soprattutto alla sostanza delle cose, alla determinazione della pena che niteniamo più equa per questo tipo di reato, quando ci si dia carico dello stato di minorata capacità psichica derivante dal travaglio del parto e di tutte quelle considerazioni di natura sociale e umana che così bene sono state svolte.

Quindi a me pare - non per autolodarci — che abbiamo svolto un buon lavoro. E mi fa piacere che tutti oggi apprezzino quanto la Commissione ha fatto. Debbo perciò dire una parola — non certamente di circostanza, perchè sentita — di considerazione per il Presidente della 2ª Commissione che ha voluto che la Commissione operasse celermente ma nello stesso tempo non affrettatamente, con ponderazione giusta di tutti i problemi che dovevano essere ponderati, senza cedere da una parte nè alla fretta eccessiva di chi ha fatto un po' di folclore attorno a questa legge nè dall'altra - se ce ne fossero stati - ai tentativi di rinviare questa riforma, tanto attesa e tanto necessaria, alle calende greche, con il pretesto della necessità di approfondire i problemi.

Non mi pare che ci sia bisogno di aggiungere altro specialmente per coloro che hanno l'abitudine di giudicare dopo aver letto gli atti dei lavori della Commissione. La Democrazia cristiana (come ho avuto l'onore di dire nella precedente riunione nella quale abbiamo deciso il rinvio degli atti alla Commissione) ha voluto con convinzione e con fermezza l'abrogazione di tutte quelle norme che si basavano su un arcaico, sbagliato, illogico ed anticristiano concetto dell'onore e soprattutto ha voluto gettare via dal nostro codice il principio che la vita umana potesse essere condizionata a qualsiasi valore, sia esso di natura pseudomorale o di natura economica, come ha sostenuto il coll'ega Campopiano; questo lo lasciamo all'indagine degli storici del diritto. L'importante è, tra le altre cose, l'aver riaffermato il valore primario e intangibile della vita umana. (Vivi applausi dal centro).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

GOZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI, relatore. Signor Presidente, vi fini del coordinamento, anche per acquisire auspicabilmente l'assenso immediato del Governo, il subemendamento che abbiamo approvato e che va introdotto nell'articolo sostitutivo dell'articolo 2, direi che potrebbe essere formulato ed inserito così: « trovandosi in uno stato di alterazione psichica, connesso con il parto, che, pur non ricorrendo le condizioni dell'articolo 89, ne riduca la capacità di intendere o di volere...».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Da parte del relatore è stato presentato l'emendamento *Tit.* 1 tendente a sostituire il titolo: « Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi » con il seguente: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore ».

GOZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI, relatore. Questo emendamento si il·lustra da sè. Credo che l'unica cosa da chiarire sia che la causa d'onore sta alla base anche dell'articolo 544, che non parla alla lettera di causa d'onore esplicitamente, ma esprime il concetto che il matrimonio ripara d'onore offeso o risana la libertà violata.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del titolo del disegno di legge n. 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALA, segretario:

CHIAROMONTE, FERMARIELLO, DI MARINO, VALENZA, MOLA, SPARANO, IANNARONE, LUGNANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — In considerazione della crisi economica e sociale senza precedenti che scuote l'area napoletana e la Campania, che si esprime drammaticamente:

nei 347.000 disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e nei 137.000 giovani nelle liste speciali;

negli oltre 15.000 operai licenziati negli ultimi mesi o messi a cassa integrazione;

nella situazione produttiva definitiva mente conclusa o assai precaria delle aziende: Italsider, Alfa Sud, Aeritalia, Montefibre, Deriver, ex Merrell, Angus, Unidal, Snia Viscosa, Vetromeccanica, Decopon nonchè di quelle addette alla produzione e riparazione navale e di materiale ferroviario e alla trasformazione dei prodotti agricoli a Napoli; Sorrentino, Cia, S. Erasmo, Landis, Ferro, Harris moda, Mcm, Cava, Casarte, Uda, D'Agostino, Pennytalia e Sir a Salerno; Imatex a Avellino; Alfa-cavi a Benevento; Pozzi, 3M, Pierrell, Zerbinati e Kodak a Caserta;

nel tracollo della piccola e media impresa,

per sapere quando il Governo intenda finalmente rispondere alla richiesta, ripetutamente avanzata dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania e sostenuta unanimemen214a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

te dai partiti e dai sindacati, di un urgente incontro per concordare, a livello istituzionale, le decisioni da adottare per fronteggiare la grave situazione e favorirne il positivo superamento, con particolare riferimento a immediate e qualificate misure straordinarie di potenziamento dell'apparato industriale, di spesa pubblica e di avviamento e preavviamento al lavoro.

(2 - 00164)

TODINI. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso:

- 1) che è in atto una violenta campagna a seguito delle iniziative giudiziarie che hanno investito il presidente della società SIR, Nino Rovelli, e i presidenti dell'IMI, Giorgio Cappon, e dell'ICIPU, Franco Piga, campagna dalla quale si ricava la sensazione che interessi attestati a monte mirino a distorcere la questione riducendola in termini di truffa allo Stato per la mancata esecuzione di opere, a fronte delle quali sono stati erogati contributi pubblici sotto forma di finanziamenti agevolati e di somme a fondo perduto, operazioni che, peraltro, comportano severe istruttorie in sede ministeriale e bancaria;
- 2) che la questione di fondo, invece, appare di natura politica, essendo stato consentito in altre occasioni a potenti gruppi del settore chimico di distrarre parte dei fondi pubblici ottenuti a fronte di programmi di investimento, come fu il caso dell'ENI alla epoca dell'impiego dei fondi ottenuti dal Parlamento per investimenti di cui era stata data ampia e dettagliata documentazione e che, invece, vennero impiegati per consentire al signor Eugenio Cefis di dare la scalata alla presidenza della Montedison;
- 3) che nel caso dell'ingegner Rovelli si hanno fondate ragioni per ritenere che i finanziamenti che gli hanno consentito operazioni di rastrellamento di azioni Montedison siano stati erogati dal sistema bancario ordinario attraverso operazioni assistite da garanzie collegate alla situazione economicopatrimoniale delle società capofila dell'im-

pero societario di Rovelli, cioè la SIR e la Rumianca;

- 4) che tale sospetto è stato avanzato in data 16 luglio 1976 quando l'interpellante ha chiesto ai Ministri del bilancio e dell'industria di conoscere se il meccanismo dei finanziamenti pubblici destinati al settore dell'industria chimica prevede forme di controllo dei fondi stessi per scopi che ne giustificano l'erogazione, facendo espresso riferimento alle operazioni condotte dal signor Raffaele Ursini, amministratore delegato della società Liquigas, che aveva appena rilevato la compagnia di assicurazioni SAI e la quota di minoranza della raffineria ISAB di Siracusa con l'esborso di circa quaranta miliardi di lire e con riferimento anche alla manovra di rastrellamento di ingenti quantità di azioni Montedison da parte del presidente della SIR, Nino Rovelli;
- 5) che in relazione a quanto sopra l'interpellante aveva chiesto di conoscere se i Ministri ai quali era stata diretta l'interrogazione fossero in grado di indicare la provenienza delle diecine di miliardi impiegati dai gruppi chimici per aggredire il mercato finanziario e assicurarsi il controllo di importanti strutture operative del settore industriale di loro interesse;
- 6) che i Ministri in parola non hanno mai risposto all'interrogazione;

rilevato che più recentemente l'interpellante ha chiesto, con altra interpellanza non ancora svolta, se il cavaliere del lavoro Rovelli abbia ottenuto finanziamenti da alcune banche,

si chiede di conoscere:

- a) se il sistema bancario ordinario abbia erogato al cavaliere del lavoro Nino Rovelli finanziamenti impiegati per l'acquisto di azioni Montedison in misura sufficiente a trasformare il Rovelli nel maggiore azionista privato di detta società;
- b) se tra le banche erogatrici figurano e per quali importi l'Italcasse, la Cariplo, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Banco di Sardegna, il Banco di Roma e il Credito italiano:
- c) a quanto ammonti l'esposizione del gruppo SIR-Rumianca nei confronti del-

214a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 DICEMBRE 1977

l'IRFIS e del CIS e se sono state ultimamente effettuate operazioni di finanziamento anche da parte dell'ISVEIMER.

(2 - 00165)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALA, segretario:

FERMARIELLO, MOLA, VALENZA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere dettagliatamente e con assoluta chiarezza:

se risulti a verità che, nonostante le dichiarazioni in contrario e le motivazioni ambigue portate a copertura di gravissime decisioni già eseguite, il centro decisionale dell'Aeritalia, da tempo ubicato a Napoli, sia stato smembrato e sostanzialmente già portato a Roma;

quali si ritiene che siano le prospettive produttive dello stabilimento di Pomigliano d'Arco in seguito al fallimento del costoso accordo con la Boeing e all'inspiegabile rifiuto di partecipare all'iniziativa europea per la costruzione dell'Airbus 300.

(3 - 00837)

FERMARIELLO, DI MARINO, VALENZA, IANNARONE, SPARANO, LUGNANO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — In rapporto all'obiettivo fondamentale di rafforzare e qualificare l'apparato industriale e di ammodernare e rilanciare l'agricoltura del Mezzogiorno anche ai fini della acuta esigenza di creare nuove, ampie possibilità di lavoro,

per sapere:

- 1) quale sia l'attuale, vera situazione organizzativa, produttiva e finanziaria della Cirio, e se vi sia un piano di risanamento che ne assicuri lo sviluppo;
- 2) se tale piano risulti coordinato col programma di ristrutturazione dell'industria

alimentare pubblica e, in caso affermativo, in cosa concretamente consista tale programma:

3) se l'azione di recupero e di risanamento delle aziende produttive che operano nel settore non esiga che finalmente si definisca e si riassetti la finanziaria che ne costituisce il concreto strumento di intervento e se essa manterrà a Napoli il suo centro direzionale.

(3 - 00838)

SPARANO, CIACCI. — Ai Ministri della sanità e del tesoro. — Premesso:

che con la legge n. 565 del 1977 sono stati stanziati 1.650 miliardi di lire per integrazione per il 1975 e 1976 dello stanziamento annuo di 2.700 miliardi di lire per il fondo nazionale assistenza ospedaliera;

che non risulta fino a questo momento avere il CIPE deliberato alcuna indicazione relativa all'entità della spesa pubblica ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 e che pertanto il Parlamento finora non ha potuto approvare alcun provvedimento legislativo concernente il contributo aggiuntivo per il 1977 e il 1978 al fondo ospedaliero annuale di 2.700 miliardi previsto dalla legge n. 386;

che comunicazione esplicativa sarebbe stata trasmessa alle Regioni per l'esclusiva destinazione dei fondi integrativi della legge n. 565 del 1977 alla copertura dei debiti relativi agli anni 1975-76 e non del 1977;

che la ritardata determinazione ed erogazione dei fondi integrativi per il 1977 ha posto e pone oggettivamente le Regioni in conflitto con la legge per aver dovuto affrontare le maggiori spese nel 1977 senza la relativa e sufficiente copertura finanziaria;

che gravissima è la situazione gestionale degli ospedali gravati dall'obbligo del pagamento della 12^a e 13^a mensilità del 1977, dagli obblighi (inadempiuti) contributivi verso gli enti assistenziali e previdenziali del personale ospedaliero, dai debiti con i fornitori anch'essi pesantemente sollecitati e giustamente preoccupati per la sopravvivenza delle loro attività industriali e commerciali;

che sempre più pesante diviene l'indebitamento per capitali ed interessi con gli 214^a Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

istituti di credito per le anticipazioni effettuate agli ospedali e alle Regioni nella carenza di puntualità e correntezza del Governo, si chiede di sapere:

- 1) quanto resta da erogare alle Regioni dei 1.650 miliardi di lire stanziati con la legge n. 565 del 1977;
- 2) se il Governo ritiene di poter completare l'erogazione alle Regioni entro il corrente esercizio finanziario:
- 3) quale intervento urgente intende svolgere presso il CIPE per indurlo a deliberare con urgenza circa l'entità della maggiore spesa pubblica ospedaliera rispetto alla somma finanziata con la legge n. 386, relativa al 1977 e al 1978, ivi compresi gli importi degli interessi da corrispondere agli istituti di credito per le anticipazioni cui ospedali e Regioni sono stati e saranno ancora costretti a ricorrere per i ritardi delle erogazioni statali.

(3 - 00839)

FINESSI, TALASSI GIORGI Renata. -Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

se sia informato che il questore di Ferrara aveva vietato ai delegati delle forze di polizia ferraresi di partecipare alla riunione nazionale per la costituzione del proprio sindacato;

se non ritenga che tale provvedimento sia lesivo dei diritti costituzionali dei cittadini appartenenti alle forze di polizia e, pertanto, di avviare gli opportuni accertamenti al fine di garantire l'esercizio delle libertà democratiche.

(3 - 00840)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GADALETA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza dell'esito della gara di appalto indetta dal Ministero per l'esecuzione del progetto generale di studi ed esperimento per il miglioramento della segnaletica stradale nell'area urbana e itinerari di arrivo e di uscita della città di Bari, svoltasi il 30 novembre 1977 e, più in particolare, del fatto che l'impresa « Tesoro Antonio », che ha partecipato a detta gara e che risulta essere stata la prima per aver fatto l'offerta più vantaggiosa, è stata arbitrariamente ed illegalmente esclusa, successivamente all'espletamento della gara stessa, con lo specioso motivo di non aver bollato un allegato riguardante l'elenco descrittivo delle voci fornito dal Ministero dei lavori pubblici.

L'interrogante chiede di sapere se nella decisione di esclusione dell'impresa « Tesoro» sono stati tenuti presenti i chiarimenti applicativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 formulati dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari — in data 15 gennaio 1973 con circolare n. 9, protocollo 417283, indicati specificamente al punto 5) della stessa.

Si chiede inoltre di sapere perchè le opere in oggetto della citata gara sono state già aggiudicate in via definitiva alla impresa SSS di Roma, risultata seconda nella graduatoria delle offerte, prima ancora che trascorressero i termini di 30 giorni concessi ai sensi di legge ad altri concorrenti per la presentazione di eventuali ricorsi, creando così una situazione di fatto che, da una parte, espone l'Amministrazione pubblica a pagare di più per opere che si possono realizzare a costi più bassi e, dall'altra, al rischio di risarcire danni a coloro che risultano manifestamente danneggiati da atteggiamenti che contrastano con le leggi vigenti.

(4 - 01570)

LI VIGNI. — Al Ministro dei trasporti. — Fiducioso nell'efficienza dell'Ufficio stampa del Ministero, l'interrogante ritiene che il Ministro sia già stato informato della pubblica offerta di vendita che, attraverso giornali e riviste, viene fatta di apparecchiature antiradar che, installate sugli automezzi, evitano con ragionevole preavviso impatti negativi con quanto predisposto per far rispettare i farraginosi limiti di velocità recentemente imposti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

Scopo dell'interrogazione è di sapere se al Ministero il fatto pubblico interessi e se intenda assumere iniziative, possibilmente diverse da quella recente che impone l'obbligo per le cilindrate minori di indicare con apposito contrassegno il proprio limite di velocità senza però sancire alcuna penalità, primo atto di lodevole fiducia nei confronti dell'utente della strada.

(4 - 01571)

FERMARIELLO. — Al Ministro della ditesa. — Per sapere se risponda a verità la sconcertante notizia che la « corderia » della Marina militare di Castellammare di Stabia verrebbe smantellata e, in caso contrario, quali si ritiene che siano le prospettive produttive dello stabilimento.

(4 - 01572)

FABBRI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se non ritenga di dover sollecitare dall'Azienda delle ferrovie dello Stato l'accoglimento delle giuste richieste formulate dal Comitato permanente dei lavoratori pendolari della Val di Taro in occasione del convegno svoltosi recentemente a Borgotaro in ordine al problema del potenziamento della ferrovia « Pontremolese ».

Tali lavoratori, allo scopo di alleviare i disagi connnessi alle trasferte giornaliere che essi compiono per raggiungere il posto di lavoro, e al fine di evitare che si aggiungano altre ragioni di sollecitazione dell'esodo dalle zone montane, hanno richiesto in particolare:

- 1) la modificazione degli orari nella relazione Borgotaro-Parma (posticipazione della partenza del treno delle ore 4,50, rispetto dell'orario di arrivo a Parma del treno delle ore 6,12, servizio in favore dei turnisti che iniziano il lavoro alle 14 a Parma, e per gli altri turnisti che iniziano il lavoro alle 21);
- 2) il miglioramento delle carrozze, onde evitare il sovraffollamento ed assicurare maggiore conforto;
- 3) la riduzione dei tempi di percorrenza, privilegiando il transito dei treni utilizzati

dai pendolari rispetto a quelli adibiti al trasporto merci.

Si fa presente che le misure richieste, oltre a venire incontro alle esigenze dei lavoratori, consentirebbero anche all'azienda ferroviaria di aumentare il numero degli utenti in virtù del miglioramento dei servizi.

(4 - 01573)

FABBRI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento singolare adottato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fidenza (in provincia di Parma), che negli ultimi tempi ha inflitto un numero straordinariamente elevato di sanzioni pecuniarie a contribuenti del luogo, ai quali è stata contestata la violazione dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione dei redditi), sulla base di una interpretazione iniquamente vessatoria della legge.

Infatti, come sarà agevole constatare a seguito di ispezione, le penalità irrogate non sono connesse a casi di reale evasione fiscale, ma sono collegati ad evidenti errori o ritardi compiuti in perfetta buona fede dai contribuenti, i quali sono, nella stragrande maggioranza, modesti percettori di reddito fisso, colpevoli al massimo di non aver saputo compilare in modo tecnicamente perfetto (come invece sanno fare i grandi evasori fiscali) la loro dichiarazione dei redditi.

Si fa presente che tale atteggiamento appare tanto più ingiustificabile se si pensa che il ritardo del tutto incolpevole nella presentazione della denuncia si è in molti casi verificato in coincidenza della soppressione degli uffici delle imposte dirette di Busseto di Bardi e di Sorania, per cui non pochi contribuenti hanno erroneamente presentato la denuncia all'ufficio imposte di Parma, anzichè a quello di Fidenza. Per di più, malgrado la natura delle contravvenzioni contestate, la pena pecuniaria è stata determinata in misura sensibilmente elevata, in contrasto con quanto dispone l'articolo 54 del decreto n. 600 del 1973.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

Si chiede pertanto se non si ritenga di dover intervenire con tutta urgenza, sia per accertare la portata e la gravità di quanto sopra segnalato, sia per rendere giustizia ai contribuenti annullando o modificando tutti i provvedimenti adottati a loro carico senza valide ragioni giustificative.

Si fa presente infine che i cittadini più colpiti dalle inclementi sanzioni pecuniarie irrogate dal direttore dell'ufficio distrettuale di Fidenza risiedono nei comuni di Bardi, Bore, Busseto, Fidenza, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore, Soragna, Polesine Parmense, Zibello.

(4 - 01574)

FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se sia a conoscenza della improvvisa chiusura dell'ufficio postale di Iggio, in comune di Pellegrino Parmense (Parma), che la locale direzione delle poste ha disposto senza tener fede all'impegno assunto di una preventiva consultazione con l'Amministrazione comunale e, soprattutto, senza tener conto delle seguenti considerazioni che avrebbero dovuto sconsigliare il provvedimento adottato:

- 1) la frazione di Iggio dista oltre 6 chilometri dal capoluogo di Pellegrino, ove è posto il più vicino ufficio postale;
- 2) Iggio è la frazione più popolata del comune di Pellegrino, ma non esistono adeguati mezzi di trasporto pubblico. Per di più la popolazione è composta in larga parte di persone anziane e valitudinarie, sfornite di mezzo proprio, le quali hanno necessità di recarsi all'ufficio postale, particolarmente per la riscossione della pensione;
- 3) la non soddisfacente attività dell'ufficio postale di Iggio non è dovuta a ragioni obiettive, ma in larga misura al modo scarsamente efficiente con cui l'ufficio è stato gestito.

L'interrogante chiede pertanto se non si ritenga di dovere impartire le necessarie istruzioni per l'immediata riapertura dell'ufficio, anche allo scopo di non penalizzare ulteriormente gli abitanti che ancora risiedono in questa zona depressa dell'Appennino.

(4 - 01575)

TEDESCHI. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro. — Con riferimento all'inchiesta in corso sui finanziamenti alla SIR, dell'ingegner Nino Rovelli, nonchè alla evidente necessità di accertare eventuali interferenze politiche nei detti finanziamenti, e con riferimento alle voci corse circa un intervento dell'ingegner Rovelli, in tutto o in parte, per pagare il miliardo che era stato richiesto dai rapitori del figlio dell'onorevole De Martino, si chiede di sapere:

- a) se risponda al vero che l'ingegner Nino Rovelli concorse, in tutto o in parte, direttamente o con fidejussione, al reperimento di un miliardo di lire, da destinare al riscatto di Guido De Martino;
- b) se risponda al vero la notizia secondo cui fra le banconote del predetto riscatto, gli organi di vigilanza ne identificarono una percentuale eccezionalmente alta, come proveniente da altri riscatti;
- c) se risponda al vero che, nel marzo del 1976, in occasione di un controllo eseguito dalla « Polaria » all'aeroporto di Milano-Linate sui bagagli dell'ingegner Rovelli, furono rinvenute almeno due banconote da centomila lire provenienti da somme pagate per riscattare persone sequestrate.

(4 - 01576)

BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI, GIA-CALONE, SESTITO, PINNA, DE SABBATA. — Al Ministro del tesoro. — Premesso:

che la Zecca ha iniziato, in queste ultime settimane dell'anno, la produzione delle monete metalliche del valore di 200 lire;

che le monete prodotte entro la fine dell'anno non potranno che essere in numero relativamente limitato, e porteranno l'indicazione dell'anno 1977, acquistando così un valore numismatico che ne determinerebbe la tesaurizzazione, come è accaduto, in analoghe circostanze, per altre monete metalliche,

per sapere se non ritenga opportuno disporre che l'indicazione dell'anno 1977 sia mantenuta nelle monete da 200 lire anche se prodotte dopo il 31 dicembre 1977 fino ad

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1977

una quantità che renda tali monete non apprezzabili sul mercato numismatico, e, per il futuro, sia soppressa l'indicazione dell'anno di produzione sulle monete metalliche.

(4-01577)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00832, dei senatori Occhipinti ed altri, sarà svolta presso la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Affari della

Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale della Stato e della pubblica Amministrazione).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21,30, anzichè alle ore 21 come in precedenza annunziato, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. PAOLO NALDINI Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari